

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 311

35° anno

27 novembre 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
92/C 311/01	Proposta di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) — (1994—1998)	1
92/C 311/02	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura	7
92/C 311/03	Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE)	21
92/C 311/04	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati	30
92/C 311/05	Proposta di decisione del Consiglio che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi in Estonia, Lettonia e Lituania	62
92/C 311/06	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio sull'imputazione dei costi delle infrastrutture di trasporto agli autoveicoli commerciali	63

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) — (1994—1998)

(92/C 311/01)

COM(92) 407 def.

(Presentata dalla Commissione il 1° ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, il 18 dicembre 1989, ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾, relativo all'aiuto economico alla Repubblica d'Ungheria e alla Repubblica Popolare di Polonia, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/91⁽²⁾, il quale prevede aiuti a sostegno del processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale in settori tra i quali figura la formazione;

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme strutturali e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

considerando che nell'ambito delle attuali misure di sostegno alle riforme economiche e sociali i paesi dell'Europa

centrale ed orientale hanno riconosciuto il ruolo preminente degli studi universitari e che essi hanno quindi dato precedenza allo sviluppo del settore universitario per una cooperazione con la Comunità europea;

considerando che la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno stipulato accordi di associazione⁽³⁾ con la Comunità, nei quali è affermato che il programma Tempus dovrà costituire la base per la cooperazione futura nel campo dell'istruzione e della formazione;

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore è presupposto a più stretti rapporti economici e culturali tra i popoli europei.

considerando che l'esperienza e le conoscenze acquisite dalla Comunità, soprattutto nel settore della collaborazione interuniversitaria, nonché la cooperazione tra università ed industria sono serviti da base per sviluppare la cooperazione e la mobilità tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale nel campo dell'istruzione superiore e sviluppare contatti mutuamente utili per ambo le parti nel campo dell'istruzione e della formazione;

considerando che, con decisione 90/233/CEE⁽⁴⁾ modificata dalla decisione 92/240/CEE⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un Programma di mobilità transeuropea per studi universitari (Tempus) in una prospettiva quinquennale, per

⁽³⁾ Accordi europei, firmati il 16 dicembre 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 23. 5. 1990, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 43.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 10.

una fase iniziale pilota di quattro anni, decorrente dal 1° luglio 1990;

considerando che l'articolo 11 della decisione 90/233/CEE dispone che anteriormente al 31 dicembre 1992 la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento e al Comitato economico e sociale una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus dopo la fase pilota iniziale;

considerando che i risultati della valutazione del primo anno e mezzo della fase pilota, condotta in base al disposto del suddetto articolo 11, confermano il fatto che, per ciascun paese interessato, gli obiettivi di Tempus dovrebbero convergere sulle riforme a lungo termine dell'istruzione superiore oppure sulle necessità più immediate di ristrutturazione economica;

considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale hanno espresso opinione favorevole sul programma Tempus e che le medesime terranno conto dei risultati della valutazione nel corso della definizione delle priorità per l'assistenza Phare e nella definizione della particolare strategia e delle esigenze nell'ambito del programma Tempus;

considerando che il 15 luglio 1991 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91 ⁽¹⁾ relativo alla erogazione di assistenza tecnica alla riforma e al risanamento economico della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche;

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto della riforma e del risanamento dell'economia, e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche,

considerando che nella Comunità e nei paesi terzi vi sono strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere invitate a fornire assistenza per un efficace aiuto finanziario nel settore della formazione a livello di istruzione superiore;

considerando che il trattato non ha previsto, per l'azione in questione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

Durata di Tempus II

La seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (nel prosieguo denominato programma Tempus II) è adottata con la presente decisione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nei regolamenti (CEE) n. 3906/89, e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma economica.

Articolo 3

Definizioni

Nel contesto del programma Tempus II:

- a) il termine «università» comprende tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, eventualmente nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;
- b) i termini «industria» e «impresa» sono utilizzati per designare tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, gli enti pubblici e locali, le organizzazioni economiche autonome, in particolare le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali e le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro o i lavoratori, nonché gli organismi di formazione privati delle istituzioni e organizzazioni summenzionate.

Articolo 4

Obiettivi

Nell'ambito delle riforme intraprese in campo economico e sociale, gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- a) favorire lo sviluppo strutturale per facilitare l'adattamento dell'istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, mediante la collaborazione e l'interazione con partner negli Stati membri della Comunità europea,

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1991, pag. 2.

- subordinatamente alle scelte stabilite da ogni paese eleggibile;
- b) contribuire a far fronte a particolari carenze di manodopera e di qualifica nel corso della riforma economica e
- c) promuovere scambi di giovani tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali.

Nella realizzazione degli obiettivi del programma Tempus II la Commissione farà in modo che venga rispettata la politica generale comunitaria relativa alla parità delle opportunità tra uomo e donna, nonché per i gruppi emarginati, quali i disabili. Si terrà conto, inoltre, della necessità di ottenere la massima partecipazione da parte di tutte le regioni della Comunità.

Articolo 5

Comitato

1. La Commissione attua il programma Tempus II conformemente alle strategie e alle scelte degli obiettivi nazionali messe a punto con le autorità competenti di ciascun paese partecipante, in base alle disposizioni dell'allegato e agli orientamenti particolareggiati che vengono adottati di anno in anno.
2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto da due rappresentanti designati da ciascuno Stato membro, dei quali almeno uno proviene dagli ambienti accademici. Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti o consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 4, e coordina il proprio lavoro con quello di altri comitati relativi allo stesso settore in cui opera il programma Tempus II;

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti concernenti:
- a) gli orientamenti generali che guidano il programma Tempus II;
- b) gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) i problemi dell'equilibrio generale del programma Tempus II, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;
- d) questioni relative alle aree prioritarie su cui dirigere il sostegno;
- e) le modalità per la verifica e la valutazione del programma Tempus II.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente mettendola ai voti.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 6

Cooperazione con i servizi del settore

1. La Commissione coopera con i servizi competenti nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per un'efficace attuazione del programma Tempus II e per gestire la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dagli stessi paesi beneficiari potenziali.
2. Inoltre, per l'attuazione del programma Tempus II la Commissione coopera strettamente con gli enti nazionali competenti designati da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

Collegamento con altre azioni comunitarie

In conformità della procedura stabilita all'articolo 5, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, della procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, la Commissione provvede affinché il programma Tempus II sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 8

Coordinamento con azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con azioni intraprese da paesi extracomunitari oppure da università, imprese o altri istituti ed enti di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma Tempus II, inclusa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti del programma Tempus II.
2. Tali iniziative possono assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:
- partecipazione ai progetti del programma Tempus II mediante il cofinanziamento;
 - utilizzazione dei meccanismi del programma Tempus II per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;

- coordinamento del programma Tempus II con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- reciproco scambio di informazioni su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore,
- erogazione di fondi a livello nazionale per la partecipazione a Tempus II.

Articolo 9

Relazione annuale

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico una relazione annuale sull'attuazione del programma Tempus II.

Articolo 10

Modalità di verifica e valutazione — Relazioni

La Commissione istituisce, in conformità della procedura dell'articolo 5, paragrafo 3 modalità per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma Tempus II, tenendo conto in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 4.

anteriormente al 30 aprile 1996, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento dell'intero programma Tempus per il periodo successivo al 1° luglio 1998.

Entro il 30 giugno 1999 presenta una relazione finale.

ALLEGATO

Progetti europei comuni

1. La Comunità fornisce un sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni tra università e/o imprese appartenenti a paesi beneficiari potenziali e partner nella Comunità.

I progetti europei comuni interessano per quanto possibile almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università o impresa) di un altro Stato membro.

Tali progetti possono essere abbinati, se del caso, alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività di natura diversa, a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:
 - i) azioni di cooperazione in materia di istruzione e formazione, in particolare aggiornamento e revisione dei programmi di studio, sviluppo della capacità da parte delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza;
 - ii) riforma e sviluppo delle strutture dell'istruzione superiore, in particolare tramite la ristrutturazione degli istituti di istruzione superiore esistenti, la trasformazione degli impianti e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle istanze della pubblica istruzione;
 - iii) stimolo della cooperazione tra università e industria nei paesi beneficiari potenziali sviluppando la capacità delle università a collaborare con l'industria e azioni di formazione realizzate in collaborazione tra università e industria;
 - iv) materiale necessario all'attuazione dei progetti europei comuni;
 - v) sviluppo della mobilità di studenti e personale nell'ambito dei progetti europei comuni;
 - vi) attività regionali che interessino almeno due paesi beneficiari potenziali;
 - vii) altre azioni rispondenti alle esigenze specifiche identificate dai paesi beneficiari potenziali.

3. *La mobilità nell'ambito dei progetti europei comuni*

Nell'ambito dei progetti europei comuni la Comunità darà sostegno alla mobilità di studenti e personale come appresso indicato:

- i) le borse di studio sono concesse agli studenti dei paesi beneficiari potenziali, fino al livello di dottorato compreso, che effettuano un periodo di studi nella Comunità e agli studenti della Comunità che effettuano un periodo di studi nei paesi beneficiari potenziali. Le borse di studio sono generalmente concesse per un periodo compreso tra tre mesi e un anno;
- ii) per gli studenti partecipanti ad un progetto europeo comune destinato precipuamente a favorire la mobilità, la precedenza sarà data agli studenti partecipanti a progetti nei quali il periodo di studio trascorso all'estero sarà riconosciuto integralmente dall'università di partenza dello studente;
- iii) docenti e personale amministrativo presso le università o formatori di imprese degli Stati membri che svolgono incarichi di insegnamento o formazione per periodi variabili da una settimana ad un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;
- iv) docenti e personale amministrativo presso università dei paesi beneficiari potenziali che intendono frequentare corsi di riqualificazione e aggiornamento nella Comunità;
- v) la formazione industriale o pratica, per periodi da un mese a un anno, riservata a docenti, formatori, studenti e neolaureati non ancora occupati dei paesi beneficiari potenziali che intendono effettuare un periodo di formazione pratica presso imprese della Comunità e viceversa;
- vi) Tutte le sovvenzioni volte a favorire la mobilità comprendono sostegni finanziari per la preparazione linguistica, ove necessario.

Borse individuali e attività complementari

1. La Comunità sosterrà inoltre borse di studio destinate a docenti, formatori, amministratori universitari, quadri superiori degli organici ministeriali, incaricati della programmazione della pubblica istruzione e altri esperti della formazione relativamente a svariate attività, tra cui in particolare:
 - i) brevi visite di durata compresa tra una settimana e due mesi in uno Stato membro o in un paese beneficiario potenziale, destinate a preparare progetti europei comuni, approntare materiale didattico, raccogliere e diffondere informazioni, scambiare consulenze specialistiche e accrescere la conoscenza reciproca degli ordinamenti degli studi e della formazione interessati;
 - ii) incarichi di insegnamento/formazione in università della Comunità e in paesi beneficiari potenziali per periodi compresi tra una settimana e un anno;
 - iii) periodi di tirocinio pratico presso imprese o organismi della pubblica istruzione dei paesi della Comunità o dei paesi beneficiari potenziali di durata compresa tra un mese e un anno;
 - iv) riqualificazione e aggiornamento nella Comunità del personale universitario dei paesi beneficiari potenziali, per periodi compresi tra una settimana e un anno.
2. Vengono concesse sovvenzioni atte a far sì che i paesi beneficiari potenziali possano partecipare ad attività svolte da associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.
3. Vengono erogati aiuti volti a facilitare i lavori di pubblicazione e altre attività di informazione di importanza immediata ai fini del sostegno dello sviluppo e del rinnovamento degli ordinamenti degli studi superiori dei paesi beneficiari potenziali.
4. Vengono sostenute le attività (in particolare assistenza tecnica, formazione e studi) atte a contribuire alla riforma e allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione superiore dei paesi beneficiari potenziali.
5. Vengono sostenuti i progetti che comportano attività giovanili, nonché scambi di giovani e di animatori giovanili tra Stati membri e paesi beneficiari potenziali.

Attività di appoggio

1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte conformemente alla presente decisione, compreso il coordinamento delle operazioni di verifica.
 2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione del programma Tempus II.
-

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura

(92/C 311/02)

COM(92) 387 def.

(Presentata dalla Commissione il 6 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in conformità del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, la Commissione ha elaborato una relazione sulla politica comune della pesca, che ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo; che nell'ambito di tale relazione e delle successive discussioni è stato rilevato che le attuali misure di gestione e di conservazione delle risorse, pur essendosi dimostrate uno strumento sostanzialmente valido, non hanno potuto impedire la situazione attuale caratterizzata dal degrado delle risorse e dalla sovraccapacità della flotta comunitaria, particolarmente per le loro insufficienze, nonché per le difficoltà di esecuzione e di controllo; che pertanto è pienamente giustificato un rafforzamento dell'azione;

considerando che si deve mirare a uno sfruttamento stabile, razionale e responsabile di tutte le risorse acquatiche viventi, riconoscendo l'interesse del settore a uno sviluppo durevole e tenendo conto, nel contempo, dei vincoli biologici e del rispetto dell'ambiente;

considerando che, complessivamente, lo stato degli stock è in pericolo a causa di un'eccessiva mortalità dovuta alla pesca, ma che occorre valutare la situazione caso per caso, e in particolare per zona, tipo di risorsa e di attività;

considerando che è d'uopo gestire l'intensità di pesca in modo da stabilire un equilibrio tra le risorse disponibili e accessibili e tutti i parametri suscettibili d'influire sulla mortalità dovuta alla pesca;

considerando che per razionalizzare i modi di sfruttamento delle risorse occorre migliorare la selettività dei metodi e degli attrezzi da pesca, mirando a un'utilizzazione ottimale delle potenzialità biologiche e ad una limitazione dei rigetti in mare;

considerando che l'attuazione della politica comune della pesca si ispira al principio di reciproca fiducia fra le autorità comunitarie, nazionali e regionali, nonché fra queste e i diversi operatori del settore; che è perciò necessario assicurare, sia sul piano decisionale sia su quello esecutivo e del controllo, una divisione istituzionalizzata delle responsabilità ai livelli più appropriati;

considerando che, per disciplinare più efficacemente lo sforzo di pesca, occorre istituire un regime comunitario di licenze di pesca applicabile a tutte le navi da pesca operanti nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché a quelle battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità che operano nelle acque di paesi terzi o in alto mare;

considerando che si devono prevedere, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio ⁽²⁾, e a favore delle zone e attività di pesca costiere e degli interessi economici locali ad esse collegati, disposizioni particolari che autorizzino gli Stati membri rivieraschi a mantenere gli attuali limiti di accesso alle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, situate al di sotto di un limite massimo di 12 miglia marine, a partire dalle loro linee di base come stabilito in base al regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che, a tal fine, occorre prorogare fino al 31 dicembre 2002 la disciplina vigente che stabilisce le norme di accesso per le navi da pesca degli altri Stati membri che operano tradizionalmente nelle acque situate al di sotto di un limite di 12 miglia a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco e dei porti della regione geografica rivierasca;

considerando che è necessario ridurre al minimo i rischi di turbative socio-economiche nell'ambito della pesca costiera

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1976, pag. 19.

e che, di conseguenza, occorre precisare i diritti di cui ciascuno Stato membro può avvalersi nei prossimi dieci anni;

considerando che sono state concordate disposizioni specifiche relativamente allo sforzo di pesca in una regione sensibile e che è opportuno mantenerle;

considerando che è necessario ai fini di una conservazione efficace, limitare i tassi di sfruttamento per alcuni tipi di risorse acquatiche vive e che, per migliorare i meccanismi esistenti, occorre determinare regole pluriennali relative a detti tassi;

considerando che, per i tipi di risorse per i quali si devono limitare i tassi di sfruttamento, è altresì necessario suddividere fra gli Stati membri le possibilità di pesca comunitarie, sotto forma di disponibilità di pesca espresse in termini di sforzo di pesca e/o in contingenti; che ciò deve eseguirsi sulla base di una ripartizione di riferimento che rifletta gli orientamenti adottati dal Consiglio nell'intento di contribuire a una maggiore stabilità delle attività di pesca, pur attribuendone la gestione agli Stati membri;

considerando che occorre riservare speciale attenzione alle esigenze delle popolazioni locali per le quali la pesca e le attività connesse rivestono particolare importanza, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, segnatamente all'allegato VII;

considerando che, nel rispetto dell'equilibrio complessivo, può rivelarsi necessario rettificare la suddetta ripartizione per determinate disponibilità di pesca, in particolare per quanto riguarda i minicontingenti e taluni scambi tradizionali fra gli Stati membri, onde tener conto dei mutamenti dei fattori biologici ed economici intervenuti dopo il 1983;

considerando che, pertanto, il concetto di relativa stabilità perseguita deve essere inteso in tal senso;

considerando che occorre eliminare la sovraccapacità della flotta da pesca comunitaria, in modo da ricondurla a un livello d'equilibrio rispetto alle risorse disponibili e accessibili, e che si deve pure tener conto delle caratteristiche di ciascun tipo di pesca;

considerando che, per ottenere una riduzione equilibrata della capacità delle flotte degli Stati membri, è pertanto necessario definire a livello comunitario orientamenti che fissino gli obiettivi e le regole cui deve attenersi la ristrutturazione del settore comunitario della pesca;

considerando che, ai fini di una migliore gestione e trasparenza del regime di licenze di pesca, tale gestione deve essere effettuata ai livelli più appropriati;

considerando che, per assicurare l'esecuzione della politica comune della pesca, l'istituzione di un regime comunitario di controllo sull'applicazione di tale politica è una necessità inderogabile; che questo regime deve quindi applicarsi all'intero settore della pesca e stabilire, fra l'altro, a quali livelli i compiti di controllo devono essere eseguiti, definire gli strumenti comunitari indispensabili per garantire l'efficacia e la trasparenza dei controlli e prevedere sanzioni dissuasive armonizzate, nonché la possibilità di avvalersi degli strumenti tecnici più efficaci;

considerando che è necessario prendere provvedimenti che consentano l'adozione di misure d'urgenza in caso di turbative suscettibili di compromettere gli obiettivi della politica comune della pesca;

considerando che, per assicurare l'utilizzazione di dati tecnico-scientifici ed economici i quali consentano di valutare la situazione delle zone e risorse di pesca, nonché la loro prevedibile evoluzione, occorre istituire un comitato scientifico e tecnico a carattere consultivo;

considerando che, per agevolare l'attuazione del presente regolamento, è opportuno istituire una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

considerando che, visto il numero delle modifiche da apportare e la loro complessità, verrebbe a mancare alle vigenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 170/83 la chiarezza indispensabile in ogni regolamentazione; che occorre procedere, pertanto, alla sostituzione del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La politica comune della pesca concerne il complesso delle attività di pesca delle risorse acquatiche vive, ivi compreso l'allevamento, nonché la loro trasformazione e commercializzazione, esercitate vuoi nel territorio degli Stati membri o nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in appresso denominate «zone di pesca comunitarie», vuoi da navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in un porto della Comunità, in appresso denominate «navi da pesca comunitarie».

2. Per l'attuazione della politica comune della pesca è istituito un regime comunitario di gestione dello sforzo di pesca, inteso a garantire la continuità delle attività alieuti-

che, al fine di assicurare la vitalità economica e sociale del settore mediante uno sfruttamento stabile, razionale e responsabile delle risorse, segnatamente al fine di approvvigionare i mercati in quantità sufficiente e a prezzi al consumo ragionevoli.

A tal fine, visto anche l'eccessivo livello di sfruttamento già raggiunto, tale regime deve permettere di conseguire al più presto un durevole equilibrio tra risorse e sforzo di pesca, tenendo particolarmente conto di tutti i parametri che influiscono sulla mortalità dovuta alla pesca.

3. Il presente regolamento si prefigge la conservazione e la protezione delle risorse acquatiche marine vive, ivi comprese le specie anadrome e catadrome, disponibili e accessibili, in appresso denominate «risorse». Il presente regolamento si applica anche alle attività non professionali, ove queste siano direttamente in concorrenza con le attività professionali e sempreché necessiti un'azione comunitaria per raggiungere l'equilibrio tra le risorse e lo sforzo di pesca.

Per questi scopi, e per assicurare a ciascuno Stato membro una stabilità duratura delle attività di pesca, il presente regolamento prevede sia un complesso di misure per la regolamentazione e la ripartizione dell'accesso, nonché per la gestione e il controllo dello sforzo di pesca, sia gli strumenti e le procedure necessari.

TITOLO I

Norme di accesso

Articolo 2

1. Al fine di razionalizzare lo sfruttamento delle risorse, il Consiglio, deliberando secondo la procedura descritta all'articolo 43 del trattato, stabilisce le condizioni di accesso e di esercizio delle attività di pesca, mediante disposizioni comunitarie elaborate sulla scorta delle analisi scientifiche, tecniche ed economiche disponibili e, più particolarmente, della relazione elaborata dal comitato scientifico e tecnico per la pesca citato all'articolo 12.

2. Tali disposizioni possono comprendere, segnatamente, i seguenti provvedimenti:

- l'istituzione di zone ed aree protette in cui le attività di pesca sono vietate o limitate;
- una limitazione pluriennale dei tassi di sfruttamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la limitazione del tempo di pesca;
- la determinazione del numero e del tipo delle navi da pesca autorizzate;

- la determinazione di misure tecniche in ordine al tipo, al numero, alle dimensioni e alla conformazione degli attrezzi da pesca, con le relative modalità d'uso;
- la determinazione delle dimensioni o del peso minimo degli esemplari catturati;
- gli requisiti relativi all'armamento da pesca delle navi.

3. Salvi i sistemi di licenze comunitarie vigenti o da instaurare in virtù di accordi internazionali, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, un regime comunitario di licenze di pesca finalizzato alla gestione dello sforzo di pesca. Le licenze di questo regime vengono rilasciate e gestite dagli Stati membri al livello più appropriato.

Detto regime si applica a tutte le navi da pesca operanti nella zona di pesca comunitaria, nonché alle navi da pesca comunitarie operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare.

Le modalità di applicazione, e in particolare il sistema di gestione e le condizioni per il rilascio delle licenze di pesca, sono decise secondo la procedura definita all'articolo 14.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sono autorizzati a limitare l'esercizio della pesca nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione — al di sotto di un limite massimo di dodici miglia marine calcolato a partire dalle linee di base dello Stato membro rivierasco — ai pescherecci la cui attività si esercita tradizionalmente nelle acque suddette e a partire dai porti della zona geografica rivierasca.

2. Oltre alle attività esercitate a titolo di rapporti di vicinato esistenti tra gli Stati membri, le attività di pesca disciplinate dalle disposizioni del paragrafo 1 sono soggette, fino al 31 dicembre 2002, alle modalità previste all'allegato I, che determina, per ogni Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere degli altri Stati membri dove tali attività sono esercitate, nonché le specie cui si riferiscono.

Articolo 4

1. Per le attività di pesca riguardanti risorse rese biologicamente sensibili dalle caratteristiche del loro sfruttamento, il Consiglio, deliberando secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, può circoscrivere aree protette che limitino lo sforzo di pesca tollerabile, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), istituendo in particolare un sistema di licenze di pesca, nonché procedure per la comunicazione in tempo reale alle autorità di controllo dei movimenti di entrata e di uscita dall'area protetta interessata.

2. Le modalità di applicazione delle disposizioni prese ai sensi del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura definita all'articolo 14.

Articolo 5

1. conformemente all'articolo 4, nella regione di cui all'allegato II lo sforzo di pesca esercitato sulle specie demersali, ad eccezione del merluzzo norvegese e del melù, dalle navi da pesca di lunghezza tra perpendicolari superiore o uguale a 26 m, è limitato in base alle condizioni fissate nell'allegato stesso.

2. Le modalità di applicazione e le procedure per l'istituzione dei sistemi di licenze di pesca e di comunicazione dei movimenti delle navi da pesca sono stabilite secondo la procedura definita all'articolo 14.

Articolo 6

1. Il «tasso di sfruttamento» è la parte numerica di uno stock catturata in un determinato periodo; tale tasso può essere regolato da una limitazione, per il periodo interessato, dello sforzo di pesca e/o del volume delle catture autorizzate.

Lo «sforzo di pesca» è la somma dei mezzi di cattura impiegati per un determinato periodo in una determinata zona.

Le «possibilità di pesca comunitarie» sono le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nella zona di pesca comunitaria, dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi e aggiunto il totale delle disponibilità di pesca della Comunità al di fuori della zona di pesca comunitaria.

2. Qualora risulti necessario, in relazione a un tipo di pesca, limitare i tassi di sfruttamento nella zona di pesca comunitaria o, al di fuori di tale zona, per le navi da pesca comunitarie, i limiti sono fissati conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5, sotto forma di un TAC e/o di uno sforzo di pesca.

La parte delle possibilità di pesca comunitarie da distribuire viene equamente ripartita fra gli Stati membri sotto forma di disponibilità di pesca, espresse in termini di sforzo di pesca e/o di contingenti, in modo da garantire una relativa stabilità delle attività di pesca, tenendo conto, al tempo stesso, dei recenti mutamenti intervenuti nel settore dopo il 1983 e nel rispetto dell'equilibrio complessivo delle ripartizioni.

3. Per ogni tipo di pesca, gli obiettivi di gestione sono fissati in base alle peculiarità delle risorse in questione. In ogni singolo caso, gli obiettivi prioritari vengono precisati in relazione al livello e alla stabilità delle risorse, delle produzioni, delle attività e delle rese.

Inoltre, per ogni tipo di pesca, il Consiglio opta per la definizione di un totale ammissibile di catture, se necessario su base multispecifica, e/o per una limitazione diretta dello sforzo di pesca.

A tal fine, il Consiglio stabilisce, per singolo tipo di pesca o di risorse, le condizioni specifiche in cui devono essere esercitate le attività alieutiche, nonché i criteri di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie.

4. Le strategie di gestione vengono determinate, su base pluriennale (da tre a cinque anni), in funzione dei vari tipi di pesca e di risorse e possono includere la definizione, a seconda dei casi:

- del totale ammissibile di catture e/o dello sforzo di pesca;
- delle condizioni di riporto da un anno all'altro delle disponibilità di pesca.

Tali strategie vengono attualizzate al più tardi un anno prima della fine del periodo fissato per ciascun tipo di pesca.

5. Nel rispetto delle misure adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 e sulla scorta dei pareri scientifici, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 14, stabilisce periodicamente le disponibilità di pesca assegnate agli Stati membri, nonché i loro eventuali adeguamenti.

6. Gli Stati membri possono scambiare la totalità o una parte delle disponibilità di pesca loro assegnate, in applicazione del paragrafo 2, secondo comma, previa notifica alla Commissione.

7. Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri decidono, in conformità del diritto comunitario e della politica comune della pesca, i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzazione delle disponibilità di pesca loro assegnate.

TITOLO II

Gestione e controllo dello sforzo di pesca

Articolo 7

Tenendo conto delle disposizioni del titolo I, e secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, il Consiglio stabilisce, su base quinquennale e per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1994, gli obiettivi e le modalità inerenti alla ristrutturazione del settore comunitario della pesca, nell'intento di conseguire un equilibrio tra le risorse e lo sforzo di pesca.

A tal fine il Consiglio stabilisce, a seconda delle necessità, i livelli di riduzione dello sforzo di pesca per le singole attività di pesca interessate, o per gruppi omogenei di attività di pesca, e definisce i metodi cui occorre attenersi per adeguare i parametri che influiscono sulla mortalità da pesca.

Articolo 8

1. Per assicurare l'osservanza del presente regolamento, il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, istituisce un regime comunitario di controllo.
2. Il regime si applica all'intero settore e in particolare:
 - definisce i livelli più appropriati per l'esercizio dei compiti di controllo e assicura il loro coordinamento;
 - stabilisce i mezzi di cui potranno disporre gli agenti incaricati dalla Commissione per garantire l'efficacia e la trasparenza dei controlli effettuati dai servizi nazionali, accordando loro, segnatamente, poteri d'intervento senza preavviso;
 - prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di introdurre nella legislazione nazionale un sistema di sanzioni graduali e dissuasive, che non si limitino alla semplice privazione del vantaggio patrimoniale derivante dall'infrazione;
 - consente l'utilizzazione dei nuovi strumenti tecnologici.

TITOLO III

Disposizioni generali*Articolo 9*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma armonizzata, tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento.

Tali informazioni sono elaborate dalla Commissione nel rispetto della riservatezza necessaria per la protezione dei dati individuali.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 14.

Articolo 10

1. La Commissione informa periodicamente il Consiglio, il Parlamento europeo e le istanze comunitarie rappresentative del settore, in merito all'applicazione delle misure adottate in forza del presente regolamento e in particolare dell'articolo 6.

2. Entro il 31 dicembre 2001, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione sulla situazione del settore della pesca nella Comunità e sull'applicazione del presente regolamento. Sulla base di tale relazione il Consiglio, decide, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, in merito agli eventuali adeguamenti da apportare.

Articolo 11

1. In caso di gravi turbative atte a compromettere le finalità del presente regime, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono di immediata applicazione.
2. In presenza di una richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide in merito entro dieci giorni lavorativi.
3. Gli Stati membri possono deferire al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 12

Presso la Commissione, è da questa istituito un comitato scientifico e tecnico per la pesca. Esso viene consultato periodicamente ed elabora ogni anno una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione dello sforzo di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici ed economici. Il comitato riferisce in merito ai lavori e alle esigenze in materia di ricerca scientifica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 13

È istituito un comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 14

Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.

Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 15

1. Il regolamento (CEE) n. 170/83 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

FASCIA COSTIERA DEL REGNO UNITO TRA 6 E 12 MIGLIA

FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa delle Regno Unito		
1. Berwick-upon-Tweed East Coquet Island East	aringa	illimitato
2. Flamborough Head East Spurn Head East	aringa	illimitato
3. Lowestoft East Lyme Regis South	tutte le specie	illimitato
4. Lyme Regis South Eddystone South	demersali	illimitato
5. Eddystone South Longships South West	demersali cappasanta astici aragoste	illimitato illimitato illimitato illimitato
6. Longships South West Hartland Point North West	demersali aragoste astici	illimitato illimitato illimitato
7. Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island	demersali	illimitato
8. Da una linea tracciata da West Lundy Island verso ovest, fino a Cardigan Harbour	tutte le specie	illimitato
9. Point Lynas North Morecambe Light Vessel East	tutte le specie	illimitato
10. County of Down	demersali	illimitato
11. «Mew Island North East» ⁽¹⁾ Sanda Island South West	tutte le specie	illimitato
12. Port Stewart North Barra Head West	tutte le specie	illimitato
13. Latitudine 57°40' N Butt of Lewis West	tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	illimitato
14. St Kilda, Flannan Islands	tutte le specie	illimitato
15. Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59°30' N — 5°45' O	tutte le specie	illimitato

⁽¹⁾ GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

IRLANDA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno Unito		
1. Point Lynas North Mull of Galloway South	demersali scampi	illimitato illimitato
2. Mull of Oa West Barra Head West	demersali scampi	illimitato illimitato

GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno Unito		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	aringa	illimitato
2. Berwick-upon-Tweed East Whitby High Lighthouse East	aringa	illimitato
3. North Foreland Lighthouse East Dungeness New Lighthouse South	aringa	illimitato
4. Zona Interna a St Kilda	aringa aringa	illimitato illimitato
5. Butt of Lewis Lighthouse West — fino alla linea che congiunge Butt of Lewis Lighthouse col punto 59°30' N, 5°45' O	aringa	illimitato
6. Zona interna a North Rona e a Sulisker (Sulasgeir)	aringa	illimitato

PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno Unito		
1. Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan	aringa	illimitato
2. Berwick-upon-Tweed East Flamborough Head East	aringa	illimitato
3. North Foreland Lighthouse East Dungeness New Lighthouse South	aringa	illimitato

BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno Unito		
1. Berwick-upon-Tweed East Coquet Island East	aringa	illimitato
2. Cromer North North Foreland East	demersali	illimitato
3. North Foreland East Dungeness New Lighthouse South	demersali aringa	illimitato illimitato
4. Dungeness New Lighthouse South Selsey Bill South	demersali	illimitato
5. Straight Point South East South Bishop North West	demersali	illimitato

FASCIA COSTIERA DELL'IRLANDA

FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa del Regno Unito		
1. Erris Head North West Sybil Point West	demersali scampi	illimitato illimitato
2. Mizen Head South Stags South	demersali scampi sgombro	illimitato illimitato illimitato
3. Stags South Cork South	demersali scampi sgombro aringa	illimitato illimitato illimitato illimitato
4. Cork South Carnsore Point South	tutte le specie	illimitato
5. Carnsore Point South Haulbowline South East	tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	illimitato

REGNO UNITO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda		
1. Mine Head South Hook Point	demersali aringa sgombro	illimitato illimitato illimitato
2. Hook Point Carlingford Lough	demersali aringa sgombro scampi cappasanta	illimitato illimitato illimitato illimitato illimitato

PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda		
Stags South Carnsore Point South	aringa sgombro	illimitato illimitato

GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda		
1. Old Head of Kinsale South Carnsore Point South	aringa	illimitato
2. Cork South Carnsore Point South	sgombro	illimitato

BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
6-12 miglia dalla costa dell'Irlanda		
1. Cork South Carnsore Point South	demersali	illimitato
2. Wicklow Head East Carlingford Lough South East	demersali	illimitato

FASCIA COSTIERA DEL BELGIO

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia	Paesi Bassi	tutte le specie	illimitato
	Francia	aringa	illimitato

FASCIA COSTIERA DELLA DANIMARCA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Germania/Danimarca fino ad Hanstholm) 6-12 miglia			
Frontiera Germania/Danimarca fino a Blaavand Huk	Germania	pesce piatto gamberi	illimitato illimitato
	Paesi Bassi	pesce piatto pesce rotondo	illimitato illimitato
Blaavand Huk fino a Bovbjerg	Belgio	merluzzo bianco eglefino	} illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	pesce piatto	
	Paesi Bassi	passera di mare sogliola	illimitato illimitato
Thyborøn-Hanstholm	Belgio	merlano passera di mare	} illimitato, solo giugno e luglio
	Germania	pesce piatto spratto merluzzo bianco merluzzo nero eglefino sgombro aringa merlano	
	Paesi Bassi	merluzzo bianco passera di mare sogliola	illimitato illimitato illimitato
	Belgio	passera di mare	illimitato, solo giugno e luglio
Skagerrak (Hanstholm-Skagen) 4-12 miglia	Belgio	passera di mare	illimitato, solo giugno e luglio

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (Hanstholm-Skagen) 4-12 miglia (<i>segue</i>)	Germania	pesce piatto	illimitato
		spratto	illimitato
		merluzzo bianco	illimitato
		merlozzo nero	illimitato
		eglefino	illimitato
		sgombro	illimitato
		aringa	illimitato
	merlano	illimitato	
	Paesi Bassi	merluzzo bianco	illimitato
		passera di mare sogliola	illimitato illimitato
Kattegat 3-12 miglia	Germania	merluzzo bianco	illimitato
		pesce piatto	illimitato
		scampi	illimitato
		aringa	illimitato
A nord di Sealand fino al parallelo di latitudine che passa per il faro di Fornaes	Germania	spratto	illimitato
Mare Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia	Germania	pesce piatto	illimitato
		merluzzo bianco	illimitato
		aringa	illimitato
		spratto	illimitato
		anguilla	illimitato
		salmone	illimitato
		merlano sgombro	illimitato illimitato

FASCIA COSTIERA DELLA GERMANIA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord 3-6 miglia Tutte la costa	Danimarca	demersali specie	illimitato
		spratto	illimitato
		cicerello	illimitato
	Paesi Bassi	demersali specie	illimitato
		gamberi	illimitato
	6-12 miglia Tutte le coste	Danimarca	demersali specie
spratto cicerello			illimitato illimitato
Paesi Bassi		demersali specie	illimitato
		gamberi	illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54°43' N	Danimarca	gamberi	illimitato
Zona intorno a Helgoland	Regno Unito	merluzzo bianco passera di mare	illimitato illimitato
Costa del Mar Baltico 3-12 miglia	Danimarca	merluzzo bianco	illimitato
		passera di mare	illimitato
		aringa	illimitato
		spratto	illimitato
		anguilla	illimitato
		merlano sgombro	illimitato illimitato

FASCIA COSTIERA DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale 6-12 miglia			
Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (estuario della Vire Grandcamp-les-Bains 49°23'30" N - 1°2' W direzione nord-nord-est)	Belgio	demersali specie cappasanta	illimitato illimitato
	Paesi Bassi	tutte le specie	illimitato
Dunkerque (2°20' E) fino a Cap d'Antifer (0°10' E)	Germania	aringa	illimitato, solo da ottobre a dicembre
Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech Ouest 50°42'30" N - 1°33'30" E	Regno Unito	tutte la specie	illimitato
Costa atlantica (6-12 miglia) Frontiera fino a 46°08' N	Spagna	acciuغه	— pesca specializzata, illimitato dal 1° marzo al 30 giugno — pesca con esca viva, solo dal 1° luglio al 31 dicembre
		sardine	— illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia) Frontiera Spagna/capo Leucate	Spagna	tutte le specie	illimitato ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Atto di adesione del 1985.

FASCIA COSTIERA DELLA SPAGNA

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia) Frontiera Francia/Spagna al faro del Cap Mayor (3°47' O)	Francia	pelagiche	illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia) Frontiera Francia/capo Creus	Francia	tutte le specie	illimitato ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Atto di adesione del 1985.

FASCIA COSTIERA DE PAESI BASSI

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-6 miglia Tutta la costa	Belgio	tutte le specie	illimitato
	Danimarca	demersali	illimitato
		specie	illimitato
		spratto	illimitato
		cicerello	illimitato
	Germania	suro	illimitato
merluzzo bianco		illimitato	
6-12 miglia Tutta la costa	Belgio	gamberi	illimitato
		tutte le specie	illimitato
	Danimarca	demersali	illimitato
		specie	illimitato
		spratto	illimitato
		cicerello	illimitato
	Germania	suro	illimitato
		merluzzo bianco	illimitato
	Francia	gamberi	illimitato
tutte le specie		illimitato	
Regno Unito	demersali	illimitato	
	specie	illimitato	
Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania			

ALLEGATO II

ZONA SHETLAND

A. Delimitazione geografica

Del punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58°30' N a 58°30' N-6°15' O,
 da 58°30' N-6°15' O a 59°30' N-5°45' O,
 da 59°30' N-5°45' O a 59°30' N-3°00' O,
 seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Orcadi
 da 59°30' N-3°00' O a 61°00' N-3°00' O,
 da 61°00' N-3°00' O a 61°00' N-0°00' ,
 seguendo la linea delle 12 miglia a nord delle Shetland
 da 61°00' N-0°00' a 59°30' N-0°00' ,
 da 59°30' N-0°00' a 59°30' N-1°00' O,
 da 59°30' N-1°00' O a 59°00' N-1°00' O,
 da 59°00' N-1°00' O a 59°00' N-2°00' O,
 da 59°00' N-2°00' O a 58°30' N-2°00' O,
 da 58°30' N-2°00' O a 58°30' N-3°00' O,
 da 58°30' N-3°00' O alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58°30' N.

B. Sforzo di pesca autorizzato

Numero massimo di navi autorizzate a pescare specie demersali (eccettuati merluzzo norvegese e melù ⁽¹⁾),
 aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m ⁽²⁾.

Stato membro	Numero di navi da pesca autorizzata
Francia	52
Regno Unito	62
Germania	12
Belgio	2

C. Misure di controllo specifiche

Conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2241/87 ⁽³⁾ e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Le navi che effettuano la pesca del merluzzo norvegese e del melù possono essere soggette a misure di controllo particolari per quanto riguarda la detenzione a bordo di attrezzature di pesca e di specie distinte da quelle succitate.

⁽²⁾ Lunghezza tra perpendicolari secondo la definizione di cui al regolamento (CEE) n. 2930/86 della Commissione (GU n. L 274 del 25. 9. 1986, pag. 1).

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i lavoratori a bordo delle navi da pesca (direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾

COM(92) 409 def. — SYN 369

(92/C 311/03)

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 12 ottobre 1992)

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag 21.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽¹⁾ prevede azioni per meglio integrare la sicurezza nella concezione sia delle navi che delle mansioni;

considerando che il consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽²⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli prescrizioni minime riguardo all'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che nell'ambito dei vari provvedimenti comunitari riguardanti il settore della pesca è opportuno adottare misure in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati;

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

considerando che le condizioni particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽¹⁾, che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore del lavoro a bordo delle navi da pesca, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che le direttive particolari già adottate nel campo della sicurezza e della salute durante il lavoro si applicano, salvo indicazioni contrarie, alla pesca marittima e che pertanto è opportuno precisare se del caso le peculiarità di questa attività per ottimizzare l'applicazione di queste direttive particolari;

considerando che la direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ⁽²⁾ si applica appieno al settore della pesca marittima;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Oggetto

Articolo 1

1. La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro a bordo delle navi da pesca.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 183 del 24. 7. 1990, pag. 6.

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

considerando che le condizioni specifiche e particolarmente difficili di lavoro e di vita a bordo delle navi da pesca fanno sì che il tasso di frequenza degli infortuni mortali registrati nel settore della pesca marittima sia molto elevato;

considerando che il Parlamento europeo in data 15 aprile 1988 ha approvato una risoluzione nella quale riconosce l'importanza della prevenzione in materia di sicurezza durante il lavoro a bordo delle navi da pesca;

considerando l'importanza che deve essere attribuita per motivi di salute e di sicurezza dei lavoratori alla localizzazione delle navi da pesca in caso di emergenza, in particolare tramite le nuove tecnologie;

(non riguarda il testo italiano)

considerando che la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi ⁽¹⁾, si applica appieno al settore della pesca marittima;

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 19.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA
(Il testo va considerato immutato se in questa colonna
non vi è alcuna formulazione)

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Definizioni*Articolo 2*

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

- «nave da pesca» (in appresso chiamata «nave»): ogni imbarcazione registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro impiegata per la cattura o la lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare, la cui lunghezza fra le perpendicolari è superiore o uguale a 12 metri;
- «pescatore»: ogni lavoratore ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 89/891/CEE che esercita un'attività a bordo di un peschereccio, nonché ogni persona che esercitandovi un'attività è subordinata al capitano della nave per l'esercizio dell'attività;
- «armatore»: il proprietario registrato di una nave, a meno che la nave sia stata noleggiata a scafo nudo o sia gestita interamente o parzialmente da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato in base ad un accordo di gestione; in questo caso si considera armatore rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o giuridica che gestisce la nave.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi possano essere impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolari meteorologiche, che non compromettano la sicurezza e la salute dei pescatori;
- all'atto dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 89/391/CEE, si tenga conto degli eventuali rischi per il resto dell'equipaggio;
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accura-

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- gli armatori facciano in modo che le loro navi vengano impiegate sotto la responsabilità del capitano in condizioni, in particolare meteorologiche, che non compromettono la sicurezza e la salute dei pescatori;
- gli eventi in mare che hanno o che possono avere un effetto sulla salute e la sicurezza dei pescatori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima designata all'uopo e siano accura-

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

tamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo qualora la tenuta di quest'ultimo sia richiesta per questo tipo di nave dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale vigente.

PROPOSTA MODIFICATA
(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

tamente e circostanziatamente registrati sul libro di bordo o, in sua mancanza, su un documento previsto a tale scopo.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le navi da pesca cui si applica la presente direttiva siano oggetto di controlli periodici che possono essere anche effettuati in mare da parte di autorità specificamente incaricate di tale missione.

Navi utilizzate per la prima volta*Articolo 4*

Le navi armate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1996 devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute riportate negli allegati I e III.

Tuttavia l'applicazione delle prescrizioni minime dell'allegato I alle navi di cui al primo paragrafo del presente articolo è subordinata alla mancanza di disposizioni comunitarie applicabili adottate in base all'articolo 100 A del trattato, a patto che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente.

Navi già utilizzate*Articolo 5*

Le navi armate prima del 1° gennaio 1996 devono soddisfare entro tre anni da tale data alle prescrizioni minime di sicurezza riportate negli allegati II e III.

Modifiche delle navi*Articolo 6*

Qualora le navi subiscano a partire dal 1° gennaio 1996 modifiche e/o trasformazioni della loro struttura, queste modifiche e/o trasformazioni devono essere conformi alle prescrizioni minime corrispondenti riportate agli allegati I e III.

Articolo 7

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'armatore:

— curi la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

allegati I e II e faccia sì che i difetti constatati, quando possono ledere la sicurezza e la salute dei pescatori, vengano eliminati al più presto;

- adotti misure intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;
- tenga a bordo della nave mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente e corrispondente alle specifiche dell'allegato III;
- tenga conto, all'atto dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 89/656/CEE ⁽¹⁾, delle specifiche in materia di attrezzature individuali di protezione riportate nell'allegato IV.

Informazione dei pescatori*Articolo 8*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori vengono informati circa tutte le misure da adottare per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Formazione dei pescatori*Articolo 9*

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi.

Questa formazione riguarderà in particolare l'impiego dei mezzi di salvataggio e di sopravvivenza e, per i pescatori interessati, l'impiego degli apparecchi di pesca e delle attrezzature di trazione, nonché i differenti metodi di segnalazione, in particolare gestuale.

Formazione approfondita*Articolo 10*

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, i pescatori devono ricevere una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni, precise e comprensibili per quanto riguarda la salute e la sicurezza a bordo delle navi ed in particolare la prevenzione degli infortuni.

Questa formazione sarà oggetto di aggiornamenti resisi necessari a causa delle modifiche delle attività a bordo.

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 92/29/CEE, ogni persona che può essere chiamata a coman-

(1) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 18.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, ogni persona che può essere chiamata a comandare una nave deve ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la prevenzione degli infortuni del lavoro a bordo,
- la stabilità della nave e il suo mantenimento in qualunque condizione di carico e all'atto delle operazioni di pesca,
- la navigazione e le comunicazioni via radio.

Consultazione e partecipazione dei pescatori

Articolo 11

La consultazione e la partecipazione dei pescatori e/o dei loro rappresentanti avvengono in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

Adeguamento degli allegati

Articolo 12

Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, riguardanti taluni aspetti del settore contemplato dalla presente direttiva; e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Disposizioni finali

Articolo 13

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri dovranno contenere un riferimento alla presente direttiva o saranno

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

dare una nave deve essere in possesso di conoscenze linguistiche sufficienti per poter comunicare con i pescatori imbarcati e ricevere una formazione approfondita riguardante:

- la navigazione e le procedure di comunicazione via radio.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. La forma di questo riferimento sarà determinata dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

**PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER
LE NAVI DA PESCA UTILIZZATE PER LA PRIMA VOLTA DI
CUI AGLI ARTICOLI 4, 6 E 7 DELLA DIRETTIVA**

(...)

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(...)

PROPOSTA MODIFICATA

(Il testo va considerato immutato se in questa colonna non vi è alcuna formulazione)

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando altresì il punto di vista delle parti sociali.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, compreso il compartimento motore, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se del caso, con sistemi di rilevamento e allarme antincendio.

 PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

 PROPOSTA MODIFICATA
 (Il testo va considerato immutato se in questa colonna
 non vi è alcuna formulazione)

ALLEGATO II

 PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER
 LE NAVI DA PESCA GIÀ UTILIZZATE DI CUI AGLI ARTI-
 COLI 5 E 7 DELLA DIRATTIVA

(...)

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire pericolo e fornire:

- protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi elettrici;
- i servizi necessari per mantenere la nave in condizioni normali operative e di abitabilità senza dover fare ricorso ad una fonte di energia di emergenza;
- i servizi essenziali alla sicurezza in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o di guaste dovuti all'impianto elettrico principale.

(...)

5. Rilevazione incendio e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, nonché la stiva per il pesce, se del caso, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.

(...)

Dovrà essere prevista una fonte di energia elettrica di emergenza ubicata all'esterno della sala macchine o sufficientemente isolata da questa, in grado di garantire il suo funzionamento in caso di incendio o di altro guasto all'impianto elettrico principale.

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze, prodotti e materiali presenti e del numero massimo di persone che possono essere presenti, gli alloggi del personale e i posti di lavoro interni, compreso il compartimento motore, nonché la stiva per il pesce, se necessario, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se del caso, con sistemi di rilevamento e allarme antincendio.

PROPOSTA INIZIALE DELLA COMMISSIONE

PROPOSTA MODIFICATA
(Il testo va considerato immutato se in questa colonna
non vi è alcuna formulazione)

ALLEGATO III

**PRECRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE
RIGUARDANTI I MEZZI DI SALVATAGGIO E DI SOPRAV-
VIVENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7**

(...)

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro per semplice forza di gravità, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.

(...)

2. Le zattere o le scialuppe di salvataggio devono essere disponibili in numero sufficiente su ambedue i bordi per raccogliere tutte le persone presenti a bordo e devono essere poste e fissate in punti tali da poter essere calate a mare in modo sicuro e rapido, senza ostacoli verticali o orizzontali fra le stesse e il mare; esse devono essere inoltre di facile, rapido e sicuro accesso.
-

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾

(92/C 311/04)

COM(92) 422 def. — SYN 287

(Presentata dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 16 ottobre 1992)

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 3.

PROPOSTA ORIGINARIA

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione delle persone relativamente al trattamento dei dati personali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

- (1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato quale modificato dall'Atto unico europeo, mirano a realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, a istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, a promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita, a rafforzare le difese della pace e della libertà e a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri e dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

PROPOSTA MODIFICATA

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

- (1) considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato quale modificato dall'Atto unico europeo, consistono nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, a istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità riunisce, ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, a promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita, a rafforzare le difese della pace e della libertà e a promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (2) considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio dell'uomo; che essi debbono rispettare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare la vita privata, e debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi, nonché al benessere degli individui;

⁽¹⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 38.

PROPOSTA ORIGINARIA

(2) considerando che la realizzazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 8 A del trattato CEE, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare, qualunque sia lo Stato membro in cui sono stati trattati o richiesti, ma anche che siano salvaguardati i diritti fondamentali, tenuto conto del ricorso sempre più frequente nella Comunità al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali;

(3) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere; che, pertanto, le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri, in applicazione del diritto comunitario, debbono sempre più spesso ricorrere alla reciproca collaborazione e allo scambio di dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro;

(4) considerando che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e l'istituzione coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(5) considerando che il divario nei livelli di protezione della vita privata garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro, e può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto comunitario; che detto divario nei livelli di

PROPOSTA MODIFICATA

(3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo 8 A del trattato CEE, è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

(4) considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di tali dati;

(5) considerando che l'integrazione economica e sociale derivante dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno, ai sensi dell'articolo 8 A del trattato, comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno;

(6) considerando inoltre che il rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnica e la realizzazione coordinata di nuove reti di telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la circolazione transfrontaliera di dati personali;

(7) considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare della vita privata, garantiti negli Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria, falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti, le amministrazioni che intervengono nell'applicazione

PROPOSTA ORIGINARIA

protezione deriva dalla disparità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

- (6) considerando che per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali il livello di protezione della vita privata relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che, a tal fine, è necessario un ravvicinamento delle legislazioni applicabili in materia;

- (7) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno per oggetto di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della protezione da esse assicurata, ma deve anzi mirare a garantire un elevato livello di protezione nella Comunità;

- (22) considerando che i principi fissati dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali;

- (9) considerando che i principi relativi alla protezione si devono applicare a tutti gli archivi quando le attività del responsabile dell'archivio rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che gli archivi del settore pubblico che non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere soggetti agli stessi principi della protezione ripresi nelle legislazioni nazionali, come prevede la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati

PROPOSTA MODIFICATA

del diritto comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;

- (8) considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone relativamente al trattamento di tali dati deve essere equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 A del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;

- (9) considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata, ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;

- (10) considerando che i principi relativi alla tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, stabiliti dalla presente direttiva concretizzano ed ampliano quelli enunciati dalla convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali;

- (11) considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario; che i trattamenti effettuati da amministrazioni, organizzazioni ed enti di uno Stato membro per l'esercizio di attività esulanti dal campo d'applicazione del diritto comunitario dovrebbero essere soggetti agli stessi principi di tutela sanciti dai diritti nazionali, come

PROPOSTA ORIGINARIA

membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio il . . . ; che, tuttavia, devono essere esclusi gli archivi riguardanti esclusivamente l'esercizio del diritto alla vita privata di una persona fisica, come ad esempio gli archivi personali d'indirizzi;

- (10) considerando che è necessario che il trattamento di dati personali nella Comunità rispetti la legislazione dello Stato membro nel quale si trova l'archivio, onde evitare che una persona venga privata della protezione che deve esserle garantita a norma della presente direttiva; che, a questo proposito, tutte le parti di un archivio suddiviso tra più Stati membri devono essere considerate come un archivio unico a tutti gli effetti; che la localizzazione in un paese terzo non deve impedire tale protezione;

- (12) considerando che le legislazioni nazionali hanno la possibilità di precisare, nelle condizioni stabilite dalla direttiva, le norme relative alla legittimità del trattamento; che, tuttavia, tale possibilità non può giustificare il controllo da parte di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova l'archivio, poiché l'obbligo incombente a quest'ultimo di garantire, conformemente alla presente direttiva, la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali è sufficiente, sotto il profilo del diritto comunitario, per consentire la libera circolazione dei dati;

PROPOSTA MODIFICATA

prevede la risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio il . . . ; che devono essere esclusi i trattamenti effettuati da una persona fisica a fini esclusivamente privati, come quelli relativi alla corrispondenza e alla compilazione di indirizzi;

- (12) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare il trattamento effettuato da una persona stabilita in uno Stato membro alla legge di tale Stato; che la tutela delle persone prevista dalla presente direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è opportuno che il trattamento effettuato sia disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale si trovano i mezzi utilizzati per il trattamento in oggetto e che esistano le garanzie necessarie per consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalla presente direttiva;

- (13) considerando che gli Stati membri possono precisare nella loro legislazione o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento; che tuttavia tali precisazioni non possono servire da fondamento per il controllo da parte di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede il responsabile del trattamento, in quanto l'obbligo di quest'ultimo Stato membro di garantire, conformemente alla presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali è sufficiente, in forza del diritto comunitario, per consentire la libera circolazione dei dati;

- (14) considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese o organismi che eseguono il trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all'autorità di controllo, ai presupposti dei trattamenti, tra cui il consenso della persona interessata, e, dall'altro, nei diritti delle persone, i cui dati

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, di chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento;
- (11) considerando che il trattamento di dati personali deve essere legittimo; che la sua legittimità deve basarsi sul consenso della persona interessata, sul diritto comunitario o sulle legislazioni nazionali;
- (12) considerando che il trattamento di dati personali deve essere lecito soltanto se è basato sul consenso della persona interessata oppure sulla conclusione o sull'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, sull'interesse generale o su un interesse particolare a condizione che la persona interessata non abbia motivi legittimi di opporsi; considerando inoltre che, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione commerciale o di prospezione promossa da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, in particolare a carattere politico nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese alla comunicazione dei dati che le riguardano;
- (13) considerando che il trattamento di dati personali deve essere lecito soltanto se è basato sul consenso della persona interessata oppure sulla conclusione o sull'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, sull'interesse generale o su un interesse particolare a condizione che la persona interessata non abbia motivi legittimi di opporsi; considerando inoltre che, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione commerciale o di prospezione promossa da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, in particolare a carattere politico nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese alla comunicazione dei dati che le riguardano;
- (14) considerando che il trattamento di dati personali deve essere lecito soltanto se è basato sul consenso della persona interessata oppure sulla conclusione o sull'esecuzione di un contratto vincolante per la persona interessata, sul diritto comunitario o sul diritto nazionale, sull'interesse generale o su un interesse particolare a condizione che la persona interessata non abbia motivi legittimi di opporsi; considerando inoltre che, per garantire un equilibrio degli interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati membri possono precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione commerciale o di prospezione promossa da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o fondazioni, in particolare a carattere politico nel rispetto delle disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi senza motivazione e senza spese alla comunicazione dei dati che le riguardano;
- (15) considerando che qualsiasi trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate; che esso deve in particolare avere per oggetto dati pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità devono essere esplicite e legittime;
- (16) considerando che ai fini di un eventuale trattamento i dati devono rispondere a determinati requisiti; che il trattamento di dati di per sé suscettibili di nuocere al diritto alla vita privata deve essere vietato salvo consenso esplicito della persona interessata; che tuttavia, per motivi importanti d'interesse pubblico, in particolare per le professioni mediche, possono essere previste deroghe in base ad una legge che fissi esattamente e rigorosamente le condizioni e i limiti del trattamento di tale tipo di dati;
- (17) considerando inoltre che i dati che possono per loro natura ledere le libertà fondamentali o la vita privata non debbono essere oggetto di trattamento salvo consenso scritto della persona interessata; che tuttavia il trattamento di tali dati deve essere autorizzato qualora sia effettuato da un'associazione il cui scopo consista nel favorire l'esercizio di tali libertà; che inoltre, per motivi di rilevante interesse pubblico, in particolare per le professioni mediche, possono essere previste deroghe in base a disposizioni legislative o ad autorizzazioni dell'autorità di controllo che stabiliscano i limiti e le garanzie adeguate per il trattamento di questi tipi di dati;
- (18) considerando che nel settore dei media gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva al fine di conciliare il diritto alla vita privata con la libertà d'informazione e il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantito dall'articolo 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (18) considerando che il trattamento di dati personali a fini di giornalismo o di editoria deve beneficiare di deroghe alle disposizioni della presente direttiva al fine di conciliare i diritti fondamentali della persona con la libertà di informazione ed in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, quale garantita in particolare dall'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

PROPOSTA ORIGINARIA

- (14) considerando che, ai fini della validità del suo consenso, la persona interessata deve disporre di un'informazione effettiva e completa, e che tale informazione deve altresì esserle fornita quando i dati che la riguardano le sono richiesti in prima persona;
- (15) considerando che la persona interessata deve godere del diritto d'accesso per poter verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano e la loro qualità;
- (17) considerando che la protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di misure di sicurezza adeguate a livello sia della progettazione che della tecnologia del trattamento al fine di impedire eventuali trattamenti non autorizzati;
- (13) considerando che le procedure di notifica, per gli archivi del settore pubblico o privato, e d'informazione al momento della prima comunicazione, per gli archivi del settore privato, sono volte a garantire la trasparenza indispensabile all'esercizio del diritto di accesso di qualsiasi persona ai dati che la riguardano;

PROPOSTA MODIFICATA

- (19) considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre di un'informazione effettiva e completa quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente dalle persone stesse, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione ad un terzo di dati ad esse relativi, se l'informazione non è stata data contemporaneamente alla raccolta;
- (20) considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter verificare la loro esattezza e la liceità del trattamento; che di conseguenza una persona deve godere di un diritto di opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- (21) considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede l'adozione di adeguate misure tecniche sia al momento della progettazione tecnica che al momento dell'esecuzione del trattamento, in particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo qualsiasi trattamento non autorizzato;
- (22) considerando che le procedure di notificazione hanno lo scopo di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sue principali caratteristiche per consentirne il controllo secondo le norme nazionali di attuazione della presente direttiva; che al fine di evitare formalità amministrative improprie debbono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i trattamenti che non recano pregiudizio ai diritti e alle libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti;
- (23) considerando che il controllo a posteriori da parte delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente; che tuttavia gli Stati membri debbono prevedere un esame dell'autorità di controllo prima dell'esecuzione di trattamenti che presentano rischi particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, a causa della loro natura, della loro portata o delle loro finalità, come quelli aventi ad oggetto l'esclusione delle persone interessate dal beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto; che gli Stati membri hanno la facoltà di sostituire tale esame preventivo con un provvedimento legislativo o una decisione dell'autorità di controllo che autorizzino il trattamento e precisino le opportune garanzie;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- (20) considerando che in caso di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva il responsabile dell'archivio deve essere considerato responsabile dei danni provocati; che, per assicurare una protezione effettiva, si devono applicare sanzioni dissuasive;
- (21) considerando che il trasferimento di dati personali deve poter aver luogo anche nel caso di paesi terzi aventi un livello di protezione adeguato; che, in assenza di tale protezione, la presente direttiva prevede, in particolare, l'avvio di negoziati con detti paesi;
- (19) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare l'elaborazione, da parte degli ambienti professionali, di codici di deontologia o di buona condotta europei concernenti taluni settori particolari; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di nuove misure specifiche per taluni settori;
- (24) considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere esonerato dalla propria responsabilità solo se provi di aver adottato le opportune misure di sicurezza; che sanzioni dissuasive debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
- (25) considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti;
- (26) considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di protezione adeguato; che devono essere previste deroghe a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia consentito o ne sia stata informata, oppure qualora il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico; che possono essere adottate misure particolari per rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo, qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità e i paesi terzi di cui trattasi;
- (27) considerando che gli Stati membri possono altresì prevedere il ricorso a codici nazionali di condotta elaborati dagli ambienti professionali, sottoposti per parere all'autorità di controllo al fine di adeguare le norme nazionali di attuazione in applicazione della presente direttiva alle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori;
- (28) considerando che gli Stati membri devono incoraggiare gli ambienti professionali a elaborare codici comunitari di condotta destinati a favorire l'attuazione della presente direttiva; che la Commissione appoggerà le iniziative in materia e ne terrà conto al momento di valutare l'opportunità di misure supplementari specifiche per taluni settori;

PROPOSTA ORIGINARIA

(23) considerando che l'esistenza in ciascuno Stato membro di un'autorità di controllo indipendente è un elemento essenziale per la protezione delle persone nei riguardi del trattamento di dati personali; che a livello comunitario è opportuno istituire un gruppo per la protezione dei dati personali che eserciti le sue funzioni in piena indipendenza e, tenuto conto di tale sua caratteristica specifica, consigli la Commissione e contribuisca all'applicazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente direttiva;

(24) considerando che l'adozione delle misure complementari per l'applicazione dei principi della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di un potere regolamentare, nonché l'istituzione di un comitato consultivo secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987 ⁽¹⁾;

(8) considerando che i principi della protezione della vita privata relativamente al trattamento di dati personali oggetto della presente direttiva potranno essere completati o precisati, in particolare per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

PROPOSTA MODIFICATA

(29) considerando che la designazione di un'autorità di controllo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati personali; che tale autorità deve disporre dei mezzi necessari all'adempimento di tale compito, siano essi poteri investigativi o di intervento oppure poteri conferiti nell'ambito delle procedure di notificazione; che essa deve contribuire alla trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui dipende; che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a collaborare nello svolgimento dei propri compiti;

(30) considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;

(31) considerando che l'adozione delle misure complementari per l'applicazione dei principi della presente direttiva richiede l'attribuzione alla Commissione di un potere di regolamentazione, nonché l'istituzione di un comitato consultivo secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;

(32) considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, oggetto della presente direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;

(33) considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, per consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già realizzati dette nuove disposizioni nazionali;

(34) considerando che la presente direttiva non deve ostare alla disciplina da parte di uno Stato membro delle attività di prospezione commerciale destinate ai consumatori residenti nel proprio territorio purché detta disciplina non riguardi la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1**Articolo 1***Oggetto della direttiva****Oggetto della direttiva**

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la protezione della vita privata delle persone relativamente al trattamento di dati personali contenuti in archivi.

1. Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. Gli Stati membri non possono, per motivi relativi alla protezione garantita a norma del paragrafo 1, restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri.

2. Gli Stati membri non possono, restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi alla tutela garantita in forza del paragrafo 1.

*Articolo 2**Articolo 2***Definizioni****Definizioni**

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); in particolare si considera identificabile la persona che può essere identificata mediante riferimento ad un numero d'identificazione o informazione analoga;

a) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero d'identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Non sono considerati personali i dati aggregati in forma statistica, in modo che più persone interessate non siano più ragionevolmente identificabili;

b) «rendere anonimi i dati»: una modifica dei dati personali in modo che le informazioni ivi contenute non possano più essere associate ad una persona fisica determinata o determinabile soltanto mediante uno sforzo eccessivo in termini di personale, spese e tempo;

d) «trattamento»: le operazioni, effettuate con o senza l'aiuto di procedimenti automatizzati: memorizzazione, archiviazione, interconnessione di dati, loro modifica, utilizzo e comunicazione, in particolare la trasmissione, la divulgazione, la selezione, nonché il congelamento e la cancellazione;

b) «trattamento di dati personali» (trattamento): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione;

PROPOSTA ORIGINARIA

- c) «archivio di dati personali» (archivio): qualsiasi insieme di dati personali, centralizzati o ripartiti in vari siti, sottoposti a trattamento automatizzato oppure che, pur non essendovi sottoposti, siano strutturati ed accessibili in una raccolta organizzata secondo criteri tali da facilitarne l'utilizzo o l'interconnessione;
- e) «responsabile dell'archivio»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo cui compete, secondo il diritto comunitario o in base alla legislazione di uno Stato membro, la decisione in materia di finalità dell'archivio, scelta delle categorie di dati personali da memorizzare, operazioni da effettuare, accesso di terzi.

PROPOSTA MODIFICATA

- c) «archivio di dati personali» (archivio): qualsiasi insieme strutturato di dati personali, centralizzati o ripartiti in vari siti e accessibili secondo criteri determinati aventi per oggetto o per effetto di facilitare l'impiego o il ravvicinamento di dati relativi alla o alle persone interessate;
- d) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora o fa elaborare dati personali, e decide sulle finalità e gli obiettivi del trattamento, i dati personali elaborati, le operazioni ad essi relative ed i terzi che possono venire a conoscenza di detti dati;
- e) «incaricato del trattamento»: la persona fisica o giuridica che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
- f) «terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la sua autorità diretta o per suo conto;
- g) «consenso della persona interessata»: qualsiasi manifestazione espressa di volontà con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento, purché essa disponga delle informazioni relative alle finalità del trattamento, ai dati o alle categorie di dati su cui questo è basato, ai destinatari dei dati personali, nonché al nome e all'indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante.

*Articolo 12***Il consenso della persona interessata**

Il consenso della persona interessata a un trattamento di dati personali ai sensi della presente direttiva è valido soltanto se:

- a) la persona dispone delle seguenti informazioni:
- le finalità dell'archivio e i tipi di dati memorizzati;
 - il tipo di utilizzazione e, se del caso, i destinatari dei dati personali contenuti nell'archivio;
 - il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio;
- b) è specifico ed esplicito e precisa i tipi di dati, le forme di trattamento e gli eventuali destinatari;
- c) può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo;

Il consenso è libero e specifico e può essere revocato dalla persona interessata in qualsiasi momento senza effetto retroattivo.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

(Articolo 2)

- f) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente, o qualsiasi altro organismo indipendente, designati da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 26 della presente direttiva;
- g) «settore pubblico»: l'insieme delle amministrazioni, degli organismi o enti di diritto pubblico di uno Stato membro, ad eccezione di quelli che svolgono un'attività industriale o commerciale, nonché gli organismi ed enti di diritto privato qualora partecipino all'esercizio dell'autorità pubblica;
- h) «settore privato»: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione, ivi compresi le amministrazioni, gli organismi o enti del settore pubblico che esercitano un'attività industriale o commerciale.

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva agli archivi del settore privato e del settore pubblico, ad esclusione degli archivi del settore pubblico la cui attività non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano agli archivi:
- a) detenuti da una persona fisica esclusivamente a fini privati e personali, o
- b) detenuti da associazioni senza scopo di lucro, in particolare a carattere politico, filosofico, religioso, culturale, sindacale, sportivo o ricreativo, nel quadro del loro scopo legittimo, a condizione che riguardino unicamente i membri e i corrispondenti dell'associazione che hanno acconsentito a figurarvi e che non siano comunicati a terzi.

*Articolo 4***Diritto applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni della presente direttiva:
- a) a tutti gli archivi situati sul suo territorio;

*Articolo 3***Campo d'applicazione**

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato, nonché al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano:
- ai trattamenti effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario;
- ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente privato e personale.

*Articolo 4***Diritto nazionale applicabile**

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva a tutti i trattamenti di dati personali:

PROPOSTA ORIGINARIA

b) al responsabile dell'archivio che risiede nel suo territorio e che, a partire da questo, utilizza un archivio situato in un paese terzo la cui legislazione non prevede un livello di protezione adeguato, salvo in caso di utilizzazione sporadica.

2. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni degli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 e 21 della presente direttiva all'utente che consulta un archivio situato in un paese terzo a partire da un terminale che si trova nel territorio di uno Stato membro, salvo in caso di utilizzazione sporadica.

3. Qualora un archivio sia temporaneamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro, quest'ultimo non oppone ostacoli e non esige formalità aggiuntive rispetto alle norme applicabili nello Stato membro in cui si trova permanentemente l'archivio.

PROPOSTA MODIFICATA

a) il cui responsabile risiede nel suo territorio o ricade sotto la sua sovranità;

b) il cui responsabile non risiede nel territorio della Comunità ma ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti, automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato membro.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), il responsabile del trattamento deve designare un rappresentante che risiede nel territorio di detto Stato membro e che è surrogato nei diritti e negli obblighi del responsabile.

CAPITOLO II

REQUISITI GENERALI DI LICITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI

Articolo 5

Gli Stati membri dispongono che i trattamenti di dati personali sono leciti soltanto se effettuati in conformità delle disposizioni del presente capitolo.

Salve le disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri possono precisare i requisiti di liceità dei trattamenti di dati personali.

CAPITOLO V

Sezione I

QUALITÀ DEI DATI

Principi relativi alla qualità dei dati

*Articolo 16**Articolo 6*

Principi

1. Gli Stati membri stabiliscono che:

a) la raccolta e il trattamento di dati personali devono essere effettuati in maniera leale e legittima;

1. Gli Stati membri dispongono che:

a) il trattamento di dati personali deve essere eseguito lealmente e lecitamente;

PROPOSTA ORIGINARIA

- b) i dati devono essere memorizzati per finalità ben determinate, esplicite e legittime ed utilizzati conformemente a tali finalità;
- c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono stati memorizzati;
- d) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; i dati inesatti o incompleti devono essere cancellati o rettificati;
- e) i dati non devono essere conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo superiore a quello necessario alle finalità per cui sono stati memorizzati.

2. I responsabili dell'archivio garantiscono il rispetto delle disposizioni contemplate dal paragrafo 1.

PROPOSTA MODIFICATA

- b) i dati devono essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime ed utilizzati in modo compatibile con tali finalità;
- c) i dati devono essere adeguati, pertinenti e non sovrabbondanti rispetto alle finalità per le quali vengono registrati;
- d) i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure necessarie per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti rispetto alle finalità per le quali sono stati registrati;
- e) i dati devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate in un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite. Gli Stati membri possono prevedere garanzie adeguate per i dati personali conservati per motivi storici, statistici o scientifici.

2. Il responsabile del trattamento è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni contemplate al paragrafo 1.

CAPITOLO II

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PUBBLICO

Articolo 5

Principi

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione relativa agli archivi del settore pubblico che:

- a) la creazione di un archivio e il trattamento di dati personali sono legittimi qualora siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell'autorità pubblica responsabile dell'archivio;
- b) il trattamento di dati per una finalità diversa da quella per cui è stato costituito l'archivio è legittimo quando:
 - la persona interessata vi acconsente, o
 - il trattamento viene effettuato in base al diritto comunitario o ad una legge o a un atto giuridico adottato in applicazione di una legge di uno Stato membro conforme alla presente direttiva che lo autorizzi e ne fissi i limiti, o
 - a tale mutamento di finalità non si oppone un interesse legittimo della persona interessata, o

Sezione II

Principi relativi ai fondamenti del trattamento dei dati

Articolo 7

Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

- a) la persona interessata ha manifestato il proprio consenso, oppure
- b) è necessario per l'esecuzione del contratto concluso con la persona interessata o per l'esecuzione di misure precontrattuali prese su richiesta di tale persona, oppure
- c) è necessario per adempiere un obbligo previsto dal diritto nazionale o dalla legislazione comunitaria, oppure
- d) è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata, oppure
- e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dell'autorità pubblica di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure

PROPOSTA ORIGINARIA

- il trattamento è necessario per prevenire una minaccia imminente all'ordine pubblico oppure una grave violazione del diritto di terzi.

PROPOSTA MODIFICATA

- f) è necessario per il perseguimento dell'interesse generale, dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata.

*Articolo 6***Trattamento nel settore pubblico avente per oggetto la comunicazione di dati personali**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che la comunicazione di dati personali contenuti negli archivi di un organismo del settore pubblico è legittima soltanto:

- a) quando sia necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'organismo del settore pubblico che comunica o chiede la comunicazione di detti dati, o
- b) su richiesta di una persona fisica o giuridica del settore privato che invochi un interesse legittimo, a condizione che non prevalga l'interesse della persona interessata.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni in cui la comunicazione di dati personali è legittima.

3. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, nei casi contemplati dal paragrafo 1, lettera b), il responsabile dell'archivio informa le persone interessate in merito alla comunicazione dei loro dati personali. Essi possono disporre che tale informazione sia sostituita da un'autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.

CAPITOLO III

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PRIVATO*Articolo 8***Principi**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, senza il consenso della persona interessata, la memorizzazione in un archivio e qualsiasi altro tipo di trattamento di dati personali sono legittimi soltanto nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e a condizione che:

- a) il trattamento risulti necessario ai fini dell'esecuzione di un contratto o nel quadro di un rapporto di fiducia quasi contrattuale con la persona interessata, o

PROPOSTA ORIGINARIA

- b) i dati provengano da fonti generalmente accessibili al pubblico e il loro trattamento sia destinato unicamente alla corrispondenza, o
- c) il responsabile dell'archivio persegua un interesse legittimo, purché non prevalga l'interesse della persona interessata.

2. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio deve accertarsi, per ogni comunicazione di dati, che essa non sia incompatibile con la finalità dell'archivio e che non sia in contrasto con l'ordine pubblico. In caso di consultazione in linea, l'utente è soggetto allo stesso obbligo.

3. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono precisare le condizioni nelle quali è legittimo il trattamento di dati personali.

CAPITOLO V

QUALITÀ DEI DATI

Articolo 17

Categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento automatizzato, salvo accordo libero, esplicito e scritto dalla persona interessata, di dati che ne rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza a sindacati, nonché le informazioni relative alla salute e alla vita sessuale.

PROPOSTA MODIFICATA

Sezione III

Categorie particolari di trattamenti

Articolo 8

Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati

1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o morali, l'appartenenza sindacale, nonché di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.

2. Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati di cui al paragrafo 1 può essere effettuato qualora:

- a) la persona interessata abbia dato per iscritto il proprio consenso a tale trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro stabilisce che non si possa derogare al divieto di cui al paragrafo 1 con il consenso della persona interessata;
- b) il trattamento venga effettuato da una fondazione o una associazione senza scopo di lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente i membri della fondazione o dell'associazione e le persone in contatto con esse e, che i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone interessate;

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Gli Stati membri possono, per importanti motivi d'interesse pubblico, stabilire deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 in base ad una legge che precisi i tipi di dati memorizzabili, le persone aventi accesso all'archivio nonché le opportune garanzie contro il rischio d'utilizzazione abusiva e di accesso non autorizzato.

3. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto in archivi del settore pubblico.

PROPOSTA MODIFICATA

c) il trattamento sia effettuato in condizioni tali da non recare manifestamente pregiudizio alla vita privata e alle libertà.

I trattamenti di cui alla lettera b) sono dispensati dall'obbligo di notificazione disposto alla sezione VIII del presente capitolo.

3. Gli Stati membri possono, per motivi d'interesse pubblico rilevante, stabilire deroghe al paragrafo 1 sulla base di una disposizione legislativa nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo che precisino i tipi di dati che possono essere oggetto di trattamento, le persone destinatarie dei dati, la qualità del responsabile del trattamento nonché le opportune garanzie.

4. I dati relativi a condanne penali possono essere conservati soltanto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità centrali competenti in materia di giustizia, nonché delle persone direttamente interessate dalle decisioni in oggetto o dai loro rappresentanti; gli Stati membri possono tuttavia stabilire deroghe sulla base di una disposizione legislativa nazionale che precisi le opportune garanzie.

5. Gli Stati membri determinano a quali condizioni può essere utilizzato un numero nazionale di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata generale.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TALUNI SETTORI

Articolo 19

Al fine di conciliare il diritto alla vita privata con le norme che disciplinano la libertà d'informazione e di stampa, gli Stati membri possono accordare deroghe alla presente direttiva a favore degli organismi di stampa e audiovisivi.

Articolo 9

Trattamenti di dati personali e libertà di espressione

Al fine di conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione, gli Stati membri prevedono deroghe alle disposizioni della presente direttiva, in relazione al trattamento di dati personali effettuato a fini di giornalismo dagli organismi di stampa e del settore audiovisivo, nonché dai giornalisti.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO IV

Sezione IV

DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

Informazione della persona interessata

*Articolo 14**Articolo 10*

Diritti complementari della persona interessata

Informazione sull'esistenza di un trattamento

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

- 3) di conoscere l'esistenza di un'archivio, le sue finalità principali, nonché l'identità e la residenza abituale, la sede o il domicilio del responsabile dell'archivio;

1. Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona il diritto di conoscere, su sua richiesta, l'esistenza di un trattamento, le sue finalità, le categorie di dati relativi, nonché i terzi o categorie di terzi a cui vengono comunicati i dati, il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante.

2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1, alle condizioni previste all'articolo 14, paragrafo 1.

*Articolo 13**Articolo 11*

L'informazione al momento della raccolta dei dati

Informazione nel caso di raccolta dei dati presso la persona interessata

1. Gli Stati membri garantiscono alle persone presso le quali viene effettuata una raccolta di dati personali il diritto di essere almeno informate in merito:

- a) alle finalità dell'archivio cui sono destinate le informazioni,
- b) all'obbligatorietà o discrezionalità della loro risposta alle domande oggetto della raccolta,
- c) alle conseguenze nei loro confronti di un eventuale rifiuto di rispondere,
- d) ai destinatari delle informazioni,
- e) all'esistenza del diritto di accesso e di rettifica dei loro dati personali,
- f) al nome e indirizzo del responsabile dell'archivio.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alla raccolta di informazioni quando l'informazione della persona interessata ostacoli l'esercizio delle funzioni di controllo e di verifica dell'autorità pubblica o il mantenimento dell'ordine pubblico.

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve accertare che la persona interessata presso la quale viene effettuata una raccolta di dati sia informata almeno in merito:

- a) alle finalità del trattamento cui sono destinati i dati,
- b) alla natura obbligatoria o non della risposta alle domande oggetto della raccolta,
- c) alle conseguenze nei suoi confronti di una mancata risposta,
- d) ai destinatari o alle categorie di destinatari dei dati,
- e) all'esistenza del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di rettifica di tali dati, e
- f) al nome e indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alla raccolta dei dati quando l'informazione della persona interessata impedirebbe il compimento di una funzione di controllo o di ispezione relativa all'esercizio dell'autorità pubblica o la collaborazione con la funzione suddetta, oppure impedirebbe il mantenimento dell'ordine pubblico.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO III

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE
PRIVATO*Articolo 9***Obbligo d'informare la persona interessata**

1. Per il settore privato, gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, in occasione della prima comunicazione o dell'apertura di una possibilità di consultazione in linea, il responsabile ne informa la persona interessata ed indica inoltre la finalità dell'archivio, i tipi di dati ivi contenuti, il suo nome e indirizzo.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria nel caso contemplato dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). L'obbligo d'informare le persone interessate decade quando la comunicazione è prevista per legge.

*Articolo 10***Deroghe particolari all'obbligo d'informare la persona interessata**

Qualora, l'informazione della persona interessata, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, si riveli impossibile o comporti sforzi sproporzionati, oppure contrasti con interessi legittimi preminenti del responsabile dell'archivio o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono stabilire nella loro legislazione che l'autorità di controllo può autorizzare una deroga.

*Articolo 12***Informazione nel caso di comunicazione ad un terzo**

1. Gli Stati membri dispongono che, nei casi di cui alle lettere b), c), e), f) dell'articolo 7, il responsabile del trattamento accerta, al momento opportuno e comunque non più tardi della prima comunicazione ad un terzo, che la persona interessata sia informata di tale comunicazione ed almeno in merito:

- a) al nome e indirizzo del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante,
- b) alle finalità del trattamento,
- c) alle categorie di dati ad esso relative al trattamento,
- d) al destinatario o categorie di destinatari, e
- e) all'esistenza del diritto di accesso, di rettifica e di opposizione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando:

- la comunicazione ad un terzo o la possibilità di questa sono già state portate a conoscenza della persona interessata,
- la comunicazione ad un terzo è imposta da una legge che prevede una deroga all'obbligo di informazione della persona interessata, oppure
- la comunicazione ad un terzo è eseguita in forza dell'articolo 14, paragrafo 1.

3. Qualora l'informazione della persona interessata si riveli impossibile o implichi sforzi sproporzionati, oppure confligga con interessi legittimi preminenti del responsabile del trattamento o con un interesse analogo di un terzo, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di controllo abbia la facoltà di autorizzare una deroga, prevedendo eventualmente le opportune garanzie.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO IV

Sezione V

DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata

*Articolo 14**Articolo 13*

Diritti complementari della persona interessata

Diritto di accesso

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

- 4) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

- 1) di ottenere, su richiesta, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, la comunicazione di tali dati in forma intelligibile, nonché di informazioni sulla loro origine e, in linea generale, sul loro impiego.

Gli Stati membri possono disporre che il diritto di accesso ai dati a carattere medico può essere esercitato soltanto per il tramite di un medico;

Gli Stati membri possono disporre che il diritto di accesso ai dati di carattere medico può essere esercitato soltanto per il tramite di un medico;

- 5) di ottenere, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva;

- 2) di non essere obbligata da un terzo, salvo se la domanda di questo sia basata sulla legislazione nazionale o comunitaria, ad esercitare il diritto di accesso al fine di comunicargli i dati in oggetto o di comunicarli ad altri;

- 7) di ottenere, in caso di applicazione del paragrafo 5 del presente articolo e qualora i dati siano stati comunicati a terzi, la notifica a questi ultimi della loro rettifica, cancellazione o congelamento;

- 3) di ottenere, secondo i casi, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la loro cancellazione o il loro congelamento qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della presente direttiva;

- 4) di ottenere, in caso di applicazione del punto 3, e qualora i dati siano stati comunicati a terzi, la notificazione a questi ultimi della rettifica, cancellazione o congelamento;

- 5) di conoscere, su richiesta, la logica applicata nei trattamenti automatizzati i cui risultati le vengono opposti.

*Articolo 15**Articolo 14*

Deroghe al diritto di accesso della persona interessata agli archivi del settore pubblico

Deroghe al diritto di accesso

1. Gli Stati membri possono limitare per legge i diritti enunciati dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14 per motivi concernenti:

- a) la sicurezza dello Stato,
- b) la difesa,

1. Salvo non vi siano obbligati da una disposizione di diritto comunitario, gli Stati membri, possono limitare per legge l'esercizio dei diritti enunciati all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 13, punto 1 qualora tali limiti siano necessari alla salvaguardia:

- a) della sicurezza dello Stato,
- b) della difesa,

PROPOSTA ORIGINARIA

- c) procedimenti penali,
- d) la pubblica sicurezza,
- e) un interesse economico e finanziario imperativo, debitamente giustificato, di uno Stato membro o della Comunità europea,
- f) la necessità dell'autorità pubblica di esercitare funzioni di controllo o di ispezione,
- g) un diritto equivalente di un'altra persona o diritti e libertà di terzi.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter effettuare, su domanda della persona interessata, le necessarie verifiche dell'archivio.

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati temporaneamente compilati al fine di estrarvi informazioni statistiche.

PROPOSTA MODIFICATA

- c) dei procedimenti penali,
- d) della pubblica sicurezza,
- e) di un interesse economico e finanziario imperativo, debitamente giustificato, di uno Stato membro o della Comunità,
- f) di un compito di controllo o di ispezione connesso con l'esercizio dell'autorità pubblica o della cooperazione in tale compito;
- g) di un diritto equivalente di un'altra persona o di diritti e libertà di terzi.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l'autorità di controllo deve poter eseguire, su richiesta della persona interessata, le verifiche necessarie per accertare la liceità del trattamento a norma della presente direttiva, nel rispetto degli interessi da salvaguardare ai sensi del paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di accesso della persona interessata ai dati conservati temporaneamente sotto forma personale e destinati ad essere trattati per fini statistici in modo che le persone interessate non siano più ragionevolmente identificabili.

Sezione VI

Diritto di opposizione della persona interessata

Articolo 14

Diritti complementari della persona interessata

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

- 1) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano;

(Articolo 9)

(Articolo 14)

- 6) di ottenere, su richiesta, la cancellazione gratuita dei dati che la riguardano memorizzati in archivi contenenti informazioni in materia di ricerche di mercato o di pubblicità.

Articolo 15

Opposizione per motivi legittimi

1. Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che la riguardano.

2. In caso di opposizione legittima, il responsabile del trattamento è tenuto a porvi termine.

3. Il responsabile del trattamento deve accertare che, prima della comunicazione a terzi o dell'uso da parte di terzi di dati personali a fini di prospezione per via postale, venga esplicitamente riconosciuta alle persone interessate la possibilità di far cancellare senza spese i dati.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 16

Decisioni individuali automatizzate

- 2) di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata che implichi una valutazione del suo comportamento avente come unico fondamento un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato;

1. Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione amministrativa o privata, ad essa pregiudizievole, fondata esclusivamente su di un trattamento automatizzato che definisce un profilo di personalità.

2. Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente direttiva, che una persona può essere sottoposta alla decisione, di cui al paragrafo 1, la quale:

- a) sia presa nel contesto della conclusione o della esecuzione di un contratto, a condizione che la domanda della persona interessata, relativa alla decisione, sia stata accolta oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità di far valere il proprio punto di vista, garantiscano la salvaguardia del suo legittimo interesse;
- b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a garantire la salvaguardia del legittimo interesse della persona interessata.

CAPITOLO V

Sezione VII

QUALITÀ DEI DATI

Sicurezza dei trattamenti

*Articolo 18**Articolo 17*

Sicurezza dei dati

1. Gli Stati membri, nella loro legislazione, impongono al responsabile dell'archivio l'obbligo di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie per proteggere l'archivio dalla distruzione, accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale dei dati o dalla loro alterazione, dall'accesso non autorizzato a dati personali o da qualsiasi altro trattamento non consentito.

1. Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve adottare adeguate misure tecniche ed organizzative necessarie a tutela contro la distruzione, accidentale o illecita, la perdita accidentale, nonché l'alterazione, la comunicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di trattamento di dati personali.

Tali misure devono garantire agli archivi automatizzati un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze in materia e del costo della loro applicazione e, dall'altro, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile dell'archivio deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e d'interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità previste dall'articolo 29.

Tali misure devono garantire al trattamento automatizzato dei dati un adeguato livello di sicurezza tenuto conto, da un lato, delle attuali conoscenze tecnologiche e, dall'altro, della natura dei dati da proteggere e della valutazione dei rischi potenziali. A tal fine, il responsabile del trattamento deve prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di sicurezza informatica e d'interoperatività delle reti adottate dalla Commissione secondo le modalità menzionate all'articolo 33.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Per la trasmissione di dati personali in una rete occorre scegliere metodi atti a fornire un adeguato livello di sicurezza.
3. In caso di consultazione in linea, le installazioni tecniche e il software devono essere predisposti in modo che la consultazione avvenga entro i limiti dell'autorizzazione concessa dal responsabile dell'archivio.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 incombono anche alle persone che, di fatto o per contratto, esercitano il controllo sulle operazioni relative ad un archivio.
5. Chiunque acceda, nell'esercizio della sua attività professionale, a informazioni contenute in archivi, non può comunicarle a terzi senza l'accordo del responsabile dell'archivio.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Per la trasmissione di dati personali in una rete occorre scegliere metodi che garantiscano una sicurezza adeguata.
3. Qualora esista la possibilità di accesso a distanza, il responsabile del trattamento deve predisporre gli impianti tecnici e i programmi in modo che l'accesso resti nei limiti di liceità del trattamento.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 incombono anche alle persone implicate nella realizzazione del trattamento, in particolare l'incaricato dal trattamento.
5. Chiunque acceda, nell'esercizio della sua attività professionale, a dati personali, non deve comunicarli a terzi senza l'accordo del responsabile del trattamento, se non in forza di obblighi previsti dal diritto nazionale o comunitario.

CAPITOLO II

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE PUBBLICO

*Articolo 7***Obbligo di notifica all'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che la creazione di un archivio del settore pubblico contenente dati personali suscettibili di essere comunicati deve essere preventivamente notificata all'autorità di controllo, che l'annota in un apposito registro. Il registro può essere consultato da qualsiasi persona.
2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse devono comprendere come minimo il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi memorizzati, i terzi cui i dati possono essere comunicati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.
3. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore pubblico e che la consultazione del registro può essere limitata per i motivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Sezione VIII

Notificazione

*Articolo 18***Obbligo di notificazione all'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri dispongono un obbligo di notificazione a carico del responsabile del trattamento, od eventualmente il suo rappresentante, sia presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di procedere alla realizzazione di un trattamento interamente o parzialmente automatizzato o di un insieme di trattamenti della stessa natura destinati al conseguimento di una o più finalità correlate.
2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute nella notificazione. Esse comprendono almeno:
 - a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento, ed eventualmente del suo rappresentante,
 - b) le finalità del trattamento,
 - c) le categorie di persone interessate,
 - d) una descrizione dei dati o delle categorie di dati oggetto del trattamento,
 - e) i terzi o le categorie di terzi a cui i dati possono essere comunicati,

PROPOSTA ORIGINARIA

CAPITOLO III

LEGITTIMITÀ DEL TRATTAMENTO NEL SETTORE
PRIVATO*Articolo 11***Obbligo di notifica all'autorità di controllo**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il responsabile dell'archivio notifica la creazione di un archivio di dati personali quando i dati sono destinati ad essere comunicati e non provengono da fonti generalmente accessibili al pubblico. La notifica deve essere fatta all'autorità di controllo dello Stato membro in cui si trova l'archivio oppure, se l'archivio non è situato in uno Stato membro, all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza del responsabile. Il responsabile dell'archivio notifica alle autorità nazionali competenti qualsiasi mutamento di finalità dell'archivio o d'indirizzo.
2. Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere notificate all'autorità di controllo. Esse devono comprendere almeno il nome e l'indirizzo del responsabile dell'archivio, la finalità dell'archivio, una descrizione dei tipi di dati ivi contenuti, i terzi cui sono eventualmente comunicati i dati e una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 18.
3. Gli Stati membri possono stabilire che le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ad altri archivi del settore privato e che le informazioni contemplate dal paragrafo 2 sono accessibili al pubblico.

PROPOSTA MODIFICATA

- f) i trasferimenti di dati previsti con paesi terzi,
 - g) una descrizione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 17 per garantire la sicurezza del trattamento.
3. Qualsiasi mutamento relativo alle informazioni di cui al paragrafo 2 deve essere notificato all'autorità di controllo.
 4. Entro quindici giorni dalla notificazione, l'autorità di controllo procede, prima della loro esecuzione, all'esame dei trattamenti che presentino rischi particolari per i diritti e la libertà della persona, e presenta le proprie conclusioni.
 5. Gli Stati membri possono disporre che alcuni trattamenti di cui al paragrafo 4 siano soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità di controllo.

*Articolo 19***La semplificazione e l'esonero dall'obbligo
di notificazione**

1. Gli Stati membri dispongono che l'obbligo di notificazione è oggetto di semplificazione o di esonero per alcune categorie di trattamenti che non ledono i diritti e la libertà della persona interessata. Queste categorie di trattamenti comprendono in particolare la produzione di lettere o documenti, l'adempimento di obblighi legali, contabili, fiscali o sociali oppure la consultazione di servizi di documentazione accessibili al pubblico.
2. Il provvedimento di semplificazione o di esonero è deciso o dall'autorità di controllo o previa consultazione della medesima. Esso precisa per ogni categoria di trattamento in particolare quanto segue:

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

- le finalità del trattamento,
- una descrizione dei dati o delle categorie di dati trattati,
- le categorie di persone interessate,
- i terzi o categorie di terzi a cui vengono comunicati i dati,
- il periodo di conservazione dei dati,
- eventualmente le condizioni alle quali viene effettuato il trattamento.

3. Il beneficio della semplificazione o dell'esonero dall'obbligo di notificazione lascia impregiudicati gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva a carico del responsabile del trattamento.

Articolo 20

I trattamenti manuali

Gli Stati membri possono stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 ai trattamenti non automatizzati di dati personali contenuti negli archivi.

Articolo 21

Il registro dei trattamenti notificati

Gli Stati membri dispongono che l'autorità di controllo tiene il registro dei trattamenti notificati. Il registro contiene, nei casi previsti agli articoli 18 e 19, almeno le informazioni elencate all'articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) ad f). Può essere consultato da chiunque, salvi i limiti eventualmente stabiliti dagli Stati membri secondo le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1.

CAPITOLO IV

DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA

Articolo 14

Diritti complementari della persona interessata

Gli Stati membri accordano alla persona interessata il diritto:

- 8) di disporre di un mezzo di ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dal presente articolo.

CAPITOLO III

RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ
E SANZIONI*Articolo 22*

Ricorsi giurisdizionali

Gli Stati membri stabiliscono che chiunque disponga di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantiti dalla presente direttiva.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

CAPITOLO VII

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

*Articolo 21***Responsabilità**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che qualsiasi persona i cui dati personali siano memorizzati in un archivio e che subisca un danno per effetto del trattamento o di qualsiasi altra azione incompatibile con le disposizioni della presente direttiva, ha il diritto di chiedere al responsabile dell'archivio un adeguato risarcimento.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i danni risultanti dalla perdita o dalla distruzione di dati o da un accesso non autorizzato non sono imputabili al responsabile dell'archivio se quest'ultimo dimostra di aver adottato le opportune misure per conformarsi alle disposizioni degli articoli 18 e 22.

*Articolo 22***Trattamento per conto del responsabile dell'archivio**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che, in caso di trattamento effettuato per conto del responsabile dell'archivio, quest'ultimo deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere una persona o un'impresa che fornisca garanzie sufficienti al riguardo.
2. Chiunque raccolga o tratti dati personali per conto del responsabile dell'archivio deve rispettare gli obblighi contemplati dagli articoli 16 e 18 della presente direttiva.
3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali non possono essere divulgati dal prestatario o dai suoi dipendenti senza l'accordo del responsabile dell'archivio.

*Articolo 23***Responsabilità**

1. Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona i cui dati personali siano oggetto di un trattamento e che subisca un danno cagionato da un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ha il diritto di ottenere il risarcimento dal responsabile del trattamento.
2. Gli Stati membri possono disporre che il responsabile del trattamento sia esonerato in tutto o in parte dalla responsabilità per i danni cagionati da perdita o da distruzione di dati o dall'accesso non autorizzato qualora provi di aver preso le misure idonee per conformarsi alle disposizioni degli articoli 17 e 24.

*Articolo 24***Trattamento per conto del responsabile del trattamento**

1. Gli Stati membri dispongono che, il responsabile del trattamento, quando quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve accertarsi del rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di organizzazione e scegliere un incaricato del trattamento che dia garanzie sufficienti al riguardo.
2. L'incaricato del trattamento esegue unicamente il trattamento dei dati personali oggetto del contratto concluso con il responsabile del trattamento e riceve istruzioni esclusivamente da quest'ultimo. Egli deve osservare le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
3. Il contratto deve essere stipulato per iscritto e specificare, in particolare, che i dati personali trattati in forza di esso non possono essere divulgati a terzi dall'incaricato del trattamento o dai suoi dipendenti senza il consenso del responsabile del trattamento.

PROPOSTA ORIGINARIA

*Articolo 23***Sanzioni**

Gli Stati membri prevedono nelle loro legislazioni l'applicazione di sanzioni dissuasive al fine di garantire il rispetto delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva.

CAPITOLO VIII

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO
PAESI TERZI*Articolo 24***Principi**

1. Gli Stati membri stabiliscono nella loro legislazione che il trasferimento temporaneo o definitivo, verso un paese terzo, di dati personali che formano oggetto di un trattamento, oppure raccolti a tal fine, può aver luogo soltanto a condizione che detto paese garantisca un livello di protezione adeguato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui un paese terzo importatore non garantisce un livello di protezione adeguato.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 25***Sanzioni**

Gli Stati membri dispongono l'irrogazione di sanzioni dissuasive contro chiunque non osservi le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

CAPITOLO IV

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO
PAESI TERZI*Articolo 26***Principi**

1. Gli Stati membri dispongono che il trasferimento, temporaneo o definitivo, verso un paese terzo di dati personali oggetto di un trattamento o raccolti a tal fine, può aver luogo soltanto se il paese terzo di cui trattasi garantisce una tutela adeguata.

In deroga al primo comma, gli Stati membri dispongono che un trasferimento verso un paese terzo che non garantisca una tutela adeguata può avvenire a condizione che:

- la persona interessata abbia consentito al trasferimento previsto nell'ambito di rapporti precontrattuali, salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), oppure
- il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra la persona interessata ed il responsabile del trattamento, purché la prima sia stata informata del trasferimento, anche potenziale, verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata, oppure
- il trasferimento sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico importante, oppure
- il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona interessata.

2. Il carattere adeguato della tutela garantito da un paese terzo è valutato con riguardo a tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in particolare sono prese in considerazione la natura dei dati, le finalità e la durata dei trattamenti previsti, le disposizioni legislative, generali o settoriali vigenti nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali ivi osservate.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui, a loro parere, un paese terzo non garantisce una tutela adeguata.

PROPOSTA ORIGINARIA

3. Qualora la Commissione constati, in base alle informazioni degli Stati membri o in base ad altre informazioni, che un paese terzo non dispone di un livello di protezione adeguato e che la situazione che ne deriva è pregiudizievole per gli interessi della Comunità e dello Stato membro, essa può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.

4. La Commissione può decidere, secondo la procedura definita dall'articolo 30, paragrafo 2 della presente direttiva, che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in considerazione dei suoi impegni internazionali o della sua legislazione nazionale.

5. Le misure adottate a norma del presente articolo sono conformi agli obblighi incumbenti alla Comunità in virtù di accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, relativi alla protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali.

*Articolo 25***Deroghe**

1. Uno Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, per una determinata esportazione di dati, qualora il responsabile dimostri che nel caso di specie esistono sufficienti garanzie relativamente al rispetto di un livello di protezione adeguato. Lo Stato membro può accordare una deroga soltanto dopo averne informato la Commissione e gli Stati membri e se nessuno Stato membro o la Commissione notificano la loro opposizione entro un termine di 10 giorni.

2. In caso di opposizione, la Commissione adotta le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

PROPOSTA MODIFICATA

4. Qualora la Commissione constati, in base alle informazioni degli Stati membri o in base ad altre informazioni, che un paese terzo non garantisce una tutela adeguata e che la conseguente situazione lede gli interessi della Comunità o di uno Stato membro, può avviare negoziati al fine di porvi rimedio.

5. La Commissione può decidere, secondo la procedura definita all'articolo 34, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce una tutela adeguata in considerazione degli impegni internazionali sottoscritti o della sua legislazione interna.

6. Le misure adottate a norma del presente articolo devono essere conformi agli obblighi gravanti sulla Comunità in forza di accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, relativi alla protezione delle persone con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali.

*Articolo 27***Disposizioni particolari**

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo capoverso, uno Stato membro può autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo che non garantisce una tutela adeguata, qualora il responsabile del trattamento presenti giustificazioni sufficienti, segnatamente derivanti da idonee disposizioni contrattuali che assicurano in particolare l'esercizio effettivo dei diritti della persona interessata.

2. Lo Stato membro informa tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri del progetto di autorizzazione.

3. In caso di opposizione notificata da uno Stato membro o dalla Commissione prima della data da cui decorre l'autorizzazione, la Commissione adotta le misure appropriate, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

CAPITOLO V

CODICI DI CONDOTTA

*Articolo 28***Codici nazionali**

1. Salve le disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono disporre che i

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 20

Gli Stati membri incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici europei di deontologia o di buona condotta per determinati settori sulla base dei principi contenuti nella presente direttiva.

CAPITOLO IX

AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 26

L'autorità di controllo

1. Gli Stati membri garantiscono che un'autorità indipendente competente controlli la protezione dei dati personali. Tale autorità ha il compito di sorvegliare l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni attribuitele dalla presente direttiva.

codici di condotta elaborati dagli ambienti professionali stabiliscano misure complementari conformi alle caratteristiche specifiche di taluni settori.

2. I progetti di codici sono esaminati dall'autorità nazionale di controllo che ne accerta la fondatezza e verifica la rappresentatività delle organizzazioni professionali autrici. Essa raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

3. Gli Stati membri provvedano alla pubblicazione ufficiale dei codici che hanno ricevuto il parere favorevole dell'autorità di controllo.

4. Qualsiasi proroga o modificazione dei codici è oggetto di procedure identiche.

Articolo 29

Codici comunitari

1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano gli ambienti professionali a partecipare all'elaborazione di codici di condotta comunitari destinati a contribuire alla corretta applicazione della presente direttiva in funzione delle specificità settoriali.

2. La Commissione può pubblicare, a titolo notiziale, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un codice di condotta corredato dal parere formulato dal gruppo di cui all'articolo 31 in merito al contenuto del codice e alla rappresentatività sul piano comunitario delle organizzazioni autrici. Il gruppo raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro rappresentanti.

CAPITOLO VI

AUTORITÀ DI CONTROLLO E GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 30

L'autorità di controllo

1. Ogni Stato membro designa un'autorità pubblica indipendente preposta al controllo della protezione dei dati personali. Tale autorità è incaricata della sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e di esercitare tutte le funzioni da questa attribuitele. Ogni Stato membro può designare più autorità di controllo.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. L'autorità di controllo dispone di mezzi investigativi e di poteri effettivi d'intervento contro la creazione e lo sfruttamento di archivi non conformi alle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, essa dispone in particolare del diritto di accesso agli archivi cui si applica la presente direttiva e deve poter raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo.

3. All'autorità di controllo può rivolgersi qualsiasi persona che abbia interesse a presentarle una denuncia o un reclamo concernenti la protezione delle persone in materia di dati personali.

*Articolo 27***Gruppo per la protezione dei dati personali**

1. È istituito un gruppo per la protezione dei dati personali. Tale gruppo, a carattere consultivo e indipendente, è composto dai rappresentanti dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 26, di tutti gli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ogni autorità di controllo dispone:

- di mezzi investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamenti disciplinati dalla presente direttiva e di raccogliere qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della sua funzione di controllo;
- di poteri effettivi d'intervento, come quello di ordinare il congelamento o la cancellazione dei dati, il vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, distruggere il supporto materiale dei dati oppure di rivolgere un avvertimento al responsabile del trattamento;
- del potere di adire l'autorità giudiziaria qualora constati una violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

3. Qualsiasi persona può presentare all'autorità di controllo denunce o reclami concernenti la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. Essa viene informata degli esiti di tali atti.

4. Ogni autorità di controllo presenta una relazione annuale sulle proprie attività. La relazione è oggetto di pubblicazione.

5. Le autorità degli Stati membri collaborano tra di loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti di controllo, in particolare attraverso lo scambio di informazioni utili, il ricorso ai mezzi investigativi o l'esercizio dei poteri d'intervento.

6. Gli Stati membri dispongono che ogni autorità di controllo e i suoi membri ed agenti sono soggetti all'obbligo del segreto professionale.

*Articolo 31***Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali**

1. È istituito un gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, in appresso denominato «il gruppo». Esso, a carattere consultivo e indipendente, è composto da rappresentanti delle autorità di controllo di cui all'articolo 30 e da un rappresentante della Commissione. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità di controllo, queste procedono alla nomina di rappresentanti comuni che dispongono, in seno al gruppo, degli stessi diritti ed obblighi degli altri rappresentanti delle altre autorità.

2. Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Al segretariato del gruppo per la protezione dei dati personali provvedono i servizi della Commissione.

3. Il gruppo per la protezione dei dati personali adotta il proprio regolamento interno.

4. Il gruppo per la protezione dei dati personali esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, di sua iniziativa o su domanda motivata di un rappresentante delle autorità di controllo, concernenti l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario in materia di protezione dei dati personali.

*Articolo 28***Compiti del gruppo per la protezione dei dati personali**

1. Il gruppo per la protezione dei dati personali:
 - a) contribuisce all'interpretazione omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente direttiva;
 - b) formula un parere sul livello di protezione nella Comunità e nei paesi terzi;
 - c) consiglia la Commissione in merito a progetti di misure aggiuntive o specifiche da adottare ai fini della protezione della vita privata.

2. Qualora il gruppo per la protezione dei dati personali constati tra le legislazioni o prassi degli Stati membri in materia di protezione di dati personali divergenze tali da pregiudicare l'equivalenza della protezione nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo per la protezione dei dati personali può formulare raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la protezione delle persone per quanto concerne i dati personali nella Comunità. Le raccomandazioni vengono messe a verbale e possono essere trasmesse al comitato consultivo di cui all'articolo 30. La Commissione informa il gruppo per la protezione dei dati personali del seguito da essa dato alle raccomandazioni.

PROPOSTA MODIFICATA

3. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.

4. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo presidente, per iniziativa di questo o su domanda motivata di un rappresentante delle autorità di controllo oppure su domanda della Commissione.

*Articolo 32***Compiti del gruppo**

1. Il gruppo ha i seguenti compiti:
 - a) contribuire all'applicazione omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
 - b) formulare un parere sul livello di tutela nella Comunità e nei paesi terzi;
 - c) consigliare la Commissione in merito a progetti di modificazioni della presente direttiva, progetti di misure aggiuntive o specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure che incidano su tali diritti e libertà;
 - d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario.

2. Qualora il gruppo constati che, tra le legislazioni o prassi degli Stati membri in materia di tutela delle persone nei confronti del trattamento dei dati personali, si instaurino divergenze gravi che rischino di pregiudicare l'equivalenza della tutela nella Comunità, ne informa la Commissione.

3. Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti del trattamento di dati personali nella Comunità.

4. Il gruppo per la protezione dei dati personali redige una relazione annuale sullo stato della protezione delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi, e la trasmette alla Commissione.

4. I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono messi a verbale e trasmessi alla Commissione; possono essere comunicati anche al comitato consultivo di cui all'articolo 34.

5. La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

6. Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle persone fisiche nei confronti del trattamento dei dati personali nella Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è oggetto di pubblicazione.

CAPITOLO X

POTERE REGOLAMENTARE DELLA COMMISSIONE

Articolo 29

Esercizio del potere regolamentare

1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, stabilisce le modalità tecniche necessarie per applicare la presente direttiva alle specificità di taluni settori, tenuto conto delle conoscenze attuali in materia e dei codici di buona condotta.

Articolo 30

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione di cui trattasi, procedendo, se del caso, ad una votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia verbalizzata. La Commissione attribuisce la massima importanza al parere espresso dal comitato, e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

CAPITOLO VII

POTERE REGOLAMENTARE DELLA COMMISSIONE

Articolo 33

Esercizio del potere regolamentare

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, le necessarie modalità tecniche di applicazione della presente direttiva con riguardo alle specificità di taluni settori o di talune categorie di trattamenti, nonché le misure necessarie ai fini di un'applicazione omogenea delle disposizioni della medesima.

Articolo 34

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 32

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modifica.

Articolo 33

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 35

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri stabiliscono la data, non essere posteriore al 30 giugno 1997, successivamente alla quale i trattamenti la cui realizzazione è anteriore al 1° luglio 1994 dovranno essere conformi alle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 36

La Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte di modificazione. La relazione è oggetto di pubblicazione.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di decisione del Consiglio che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi in Estonia, Lettonia e Lituania

(92/C 311/05)

COM(92) 401 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i popoli d'Estonia, Lettonia e Lituania (denominate nel seguito «i tre paesi») hanno per ragioni storiche strette relazioni con i popoli della Comunità; che tali relazioni risultano rafforzate dai recenti accordi commerciali di cooperazione; che questi tre paesi stanno intraprendendo riforme politiche e sociali di notevole portata;

considerando che i tre paesi hanno avviato una riforma economica radicale e che nel corso della riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del Gruppo dei 24 si sono compiaciuti di tale fatto e hanno deciso di estendere ai paesi in questione l'assistenza economica coordinata dal G-24;

considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in misura significativa al vigoroso sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i tre paesi e la Comunità;

considerando che sussiste un notevole fabbisogno d'investimenti in conto capitale nei tre paesi; che tali investimenti esigono finanziamenti esterni; che la Comunità ha convenuto di cooperare nell'intento di aiutare i tre paesi; che la Banca europea per gli investimenti (nel seguito denominata «la Banca») potrebbe apportare un contributo di rilievo;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca ad effettuare prestiti in relazione a progetti riguardanti investimenti in conto capitale attuati nei tre paesi, sotto copertura della garanzia prevista dalla presente decisione, e che la Banca ha accettato di farlo;

considerando che la Banca e la Commissione devono fissare le condizioni di concessione di tale garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti una piena garanzia per il caso in cui la Banca non percepisca i pagamenti ad essa dovuti nell'ambito di un prestito concesso in Estonia, Lettonia e Lituania conformemente ai criteri da essa normalmente applicati. Viene fissato un limite globale di 200 milioni di ecu, relativo ad un periodo di tre anni.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le condizioni di concessione della garanzia.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio sull'imputazione dei costi delle infrastrutture di trasporto agli autoveicoli commerciali

(92/C 311/06)

COM(92) 405 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 ottobre 1992)

La proposta della Commissione dell'8 gennaio 1988 [COM(87) 716 def.] ⁽¹⁾, modificata dalla proposta dell'8 febbraio 1991 [COM(90) 540 def.] ⁽²⁾ è modificata nel modo seguente:

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 26. 3. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINARIA

Proposta di direttiva del Consiglio sull'imputazione dei costi d'infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario adeguare progressivamente i regimi fiscali nazionali relativi all'uso o alla proprietà di automezzi pesanti; che tale adeguamento riguarda sia la struttura delle tasse sia i reali livelli delle aliquote;

PROPOSTA MODIFICATA

Proposta di direttiva del Consiglio sull'imputazione dei costi delle infrastrutture di trasporto agli autoveicoli commerciali

Invariato.

considerando che le esigenze dello sviluppo della politica comune dei trasporti e la necessità di garantire l'unità del mercato interno eliminando le distorsioni della concorrenza e le discriminazioni tra i trasportatori della Comunità basate sul luogo di stabilimento implicano norme comuni che armonizzino i vari tributi aventi un'incidenza diretta sui trasporti stradali;

considerando che è necessario adeguare progressivamente i regimi nazionali di tributi sull'uso o la detenzione di autoveicoli commerciali contestualmente alla liberalizzazione dei mercati e che tale adeguamento deve riguardare sia i diritti da pagare per l'uso delle infrastrutture stradali che le aliquote delle imposte sui veicoli;

considerando che l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto dei vari Stati membri

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che ai fini dell'introduzione di un sistema di distribuzione dei costi stradali a livello comunitario che non dia origine a distorsioni di concorrenza è necessaria una struttura armonizzata dei sistemi di tassazione basata sul peso lordo massimo autorizzato a carico dei veicoli, nell'ambito di categorie classificate secondo il numero e la configurazione degli assali;

considerando che le aliquote fiscali vanno fissate in modo da riflettere i costi causati alle infrastrutture stradali da detti automezzi; che a tale scopo la tassazione su qualsiasi autoveicolo, tenendo conto dell'accisa sul gasolio a livello armonizzato, deve coprire almeno il costo di uso delle infrastrutture, inerente alla circolazione del veicolo in oggetto; che l'importo netto delle tasse di circolazione deve riflettere il pagamento dei pedaggi imposti per l'uso di determinate infrastrutture stradali in taluni Stati membri;

PROPOSTA MODIFICATA

richiede nel contempo l'armonizzazione dei sistemi di tributi — imposte sugli autoveicoli, imposta di consumo sui carburanti o diritti connessi all'uso di un'attrezzatura — e l'istituzione di un equo meccanismo di imputazione ai trasportatori dei costi delle infrastrutture;

considerando che un equo sistema d'imputazione dei costi delle infrastrutture deve tener conto, in proporzioni da determinarsi:

- dei costi diretti della costruzione e della manutenzione dell'infrastruttura stradale;
- dei costi esterni derivanti dall'uso di detta infrastruttura, come, ad esempio, quelli connessi con l'ambiente;

considerando che le distorsioni di concorrenza tra le imprese di trasporto dei vari Stati e gli indebiti trasferimenti di oneri tra questi devono essere ridotti senza indugio e che pertanto è necessario far precedere la fase di valutazione e di imputazione dei costi da una fase preliminare e transitoria di armonizzazione dei tributi attuali che preveda talune disposizioni preparatorie della fase definitiva;

considerando che tale processo di armonizzazione dovrebbe essere accompagnato, per quanto possibile, dall'elaborazione dei meccanismi tributari più adeguati alle esigenze di un'imputazione territoriale piuttosto che nazionale, dei costi delle infrastrutture, come le imposte sul carburante e i diritti o corrispettivi per l'uso di una determinata infrastruttura;

considerando che, in ragione del loro carattere particolarmente adatto all'attuazione del principio della territorialità, le imposte sui carburanti possono essere, almeno provvisoriamente, il principale strumento del meccanismo d'imputazione dei costi del trasporto stradale;

Soppresso.

considerando che le aliquote delle imposte o dei diritti devono mirare a riflettere i costi correlati agli autoveicoli, in particolare quelli relativi all'infrastruttura stradale, e i costi esterni, compresi quelli relativi all'ambiente;

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che è opportuno limitare inizialmente l'adeguamento dei sistemi nazionali di tassazione agli autoveicoli industriali a motore diesel di tonnellaggio superiore a una determinata soglia e adibiti ai trasporti intracomunitari di merci;

considerando che un'esatta distribuzione dei costi delle infrastrutture e dei costi esterni dovrebbe basarsi, in linea di principio, sui dati relativi ai costi in ciascuno degli Stati membri; considerando che, mancando la generale disponibilità di tali dati, è d'uopo adottare un sistema provvisorio basato su aliquote fiscali minime che tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare;

considerando che l'obiettivo a lungo termine è l'istituzione di un sistema di tassazione comunitario basato sul principio di territorialità;

considerando che l'attuazione delle diverse fasi previste deve seguire un calendario rigoroso;

considerando che è necessario che la Commissione negozi accordi con paesi terzi per garantire il corretto funzionamento del sistema comunitario di tassazione sugli autoveicoli, per ridurre le differenze tra i sistemi fiscali delle parti interessate e per assicurare il libero flusso dei trasporti su strada,

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che è preferibile limitare inizialmente l'adeguamento dei regimi tributari nazionali di tassazione agli autoveicoli commerciali di tonnellaggio superiore a una determinata soglia e adibiti ai trasporti intracomunitari di merci;

considerando che, a tale scopo, è opportuno fissare aliquote minime per le imposte sugli autoveicoli attualmente applicate negli Stati membri che potrebbero eventualmente sostituirle; che ogni Stato membro può adottare, ed eventualmente ridurre, le aliquote di dette imposte nel rispetto delle aliquote minime stabilite;

considerando che le distorsioni della concorrenza derivano in particolare da differenze nei regimi tributari nazionali, in particolare dal fatto che non in tutti gli Stati membri si esigono i pedaggi stradali; che dette distorsioni non possono essere eliminate solo mediante l'armonizzazione dei tributi, ma in attesa di forme d'imposizione tecnicamente ed economicamente più idonee, esse possono essere temporaneamente limitate prevedendo la possibilità di introdurre diritti di utenza per l'uso delle autostrade, purché non risultino discriminatori, non comportino eccessive formalità e non creino ostacoli alle frontiere interne; che detti diritti di utenza dovrebbero tener conto dei costi infrastrutturali nonché dei costi esterni, compresi quelli relativi all'ambiente;

considerando che, per garantire la conformità dei diritti di utenza e dei pedaggi al principio della copertura dei costi infrastrutturali, occorre stabilirne talune modalità di applicazione;

considerando che un'imputazione ideale dei costi delle infrastrutture e dei costi esterni dovrebbe basarsi su un principio da definirsi e su cifre raccolte secondo un metodo uniforme in tutti gli Stati membri e che è necessario, data l'attuale generale mancanza di tale principio e di tali cifre, istituire un sistema provvisorio basato su aliquote fiscali minime valide per tutti gli Stati membri;

Invariato.

considerando che occorre stabilire un calendario per adattare le regole all'evoluzione della situazione ed attuare la fase definitiva del sistema di tassazione comunitario,

Soppresso.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adatteranno in conformità della presente direttiva i rispettivi regimi fiscali relativi all'uso o alla proprietà di automezzi pesanti.

La presente direttiva non si applica ai territori non europei degli Stati membri.

Inoltre essa non si applica alle Isole Canarie, a Ceuta e Melilla, alle Azzorre e a Madera.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per «automezzi pesanti» si intendono gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati immatricolati in uno Stato membro o, se non immatricolati, appartenenti ad imprese aventi sede in uno Stato membro, o a cittadini di uno Stato membro, oppure utilizzati all'interno di uno Stato membro da tali imprese o cittadini, purché:

- lo sforzo di trazione sia fornito da un motore diesel;
- essi siano adibiti ai trasporti di merci su strada;
- il loro peso lordo massimo autorizzato a pieno carico sia almeno pari a 12 t.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli autoveicoli delle forze armate e della polizia e quelli appartenenti ad autorità pubbliche, istanze regionali o collettività locali, ovvero immatricolati in nome delle medesime.

Articolo 1

Gli Stati membri procedono secondo le disposizioni della presente direttiva ad adeguare i rispettivi sistemi d'imposizione e di esazione di tributi o diritti sull'uso o la detenzione di autoveicoli commerciali.

Invariato.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- «autostrada», una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica che non serve le proprietà finitime, e che:
 - i) è dotata, salvo in punti determinati o a titolo temporaneo, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate mediante una striscia di terra non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale, mediante altri mezzi;
 - ii) non presenta intersezioni a raso con alcun'altra arteria stradale, linea ferroviaria o sede tranviaria, o camminate per la circolazione pedonale;
 - iii) è appositamente segnalata come autostrada;
- «pedaggio», il pagamento ricevuto per l'esecuzione di un tragitto situato fra due punti di una delle infrastrutture di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e il cui importo, nel caso delle autostrade, sia commisurato alla distanza percorsa;
- «diritti di utenza», il pagamento di una somma che dà il diritto ad utilizzare le autostrade per una durata determinata;
- «autoveicoli commerciali», gli autocarri, gli autotreni e gli autoarticolati immatricolati in uno Stato membro o, se non immatricolati, ammessi alla circolazione e appartenenti ad imprese stabilite in uno Stato membro, o a cittadini di uno Stato membro oppure utilizzati all'interno di uno Stato membro da tali imprese o cittadini, purché,
 - siano adibiti al trasporto di merci su strada;
 - abbiano un peso totale a pieno carico autorizzato, di almeno 12 t.

Invariato.

PROPOSTA ORIGINARIA

Articolo 3

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5, adattamenti dei regimi fiscali di cui all'articolo 1 si applicano alle seguenti tasse e imposte:

- Belgio:
taxe de circulation sur les véhicules automobiles/
verkeersbelasting op de autovoertuigen
- Danimarca:
vaegtafgift af motorkøretøjer m.v.
- Germania:
Kraftfahrzeugsteuer
- Grecia:
Τέλη κυκλοφορίας
- Spagna:
a) impuesto sobre vehiculos de tracción mecánica
b) impuesto sobre actividades económicas
- Francia:
a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers
b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur
- Irlanda:
vehicle excise duties
- Italia:
a) tassa di circolazione sugli autoveicoli
b) addizionale del 5 % sulla tassa di circolazione
- Lussemburgo:
taxe sur les véhicules automoteurs
- Paesi Bassi:
motorrijtuigenbelasting
- Portogallo:
a) imposto de camionagem
b) imposto de circulação
- Regno Unito:
vehicle excise duties.

Articolo 4

1. Gli Stati membri esigono solo i tributi relativi all'uso o alla detenzione di automezzi pesanti, menzionati all'articolo 3.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 3

1. Ferme restando le disposizioni degli articoli 4 e 5, l'adattamento dei sistemi d'imposizione ed esazione di cui all'articolo 1 si applica ai seguenti tributi:

Invariato.

2. Lo Stato membro che sostituisca uno dei tributi di cui al paragrafo 1 con un altro analogo ne informa la Commissione, la quale procede ai necessari adattamenti di detto paragrafo.

Articolo 4

1. Gli Stati membri esigono solo i tributi relativi all'uso o alla detenzione di autoveicoli commerciali, menzionati all'articolo 3.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri d'introdurre o di mantenere:

- a) tasse, imposte o tributi specifici di non grande entità, quali ad esempio le tasse di immatricolazione degli autoveicoli previste in taluni Stati membri o i tributi per gli autoveicoli o i carichi di peso o dimensioni eccezionali;
- b) pedaggi di parcheggio e per la circolazione urbana, pedaggi di ponti, trafori e valichi di montagna;
- c) fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, tasse (pedaggi stradali) per l'uso di infrastrutture stradali.

Articolo 5

1. I pedaggi autostradali per gli automezzi pesanti sono soggetti alle seguenti condizioni:

- a) i pedaggi devono essere applicati senza discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità e senza discriminazione basata sull'origine o destinazione del traffico;
- b) devono essere correlati con i costi di costruzione e di funzionamento delle infrastrutture alle quali si applicano, come pure con i costi d'utilizzo delle medesime;
- c) la loro riscossione va organizzata in modo da ridurre al minimo gli ostacoli alla libera circolazione del traffico; a tale scopo gli Stati membri adegueranno i rispettivi metodi di riscossione ai più efficienti sviluppi tecnologici.

2. Ai fini della presente direttiva i pedaggi sono ammessi esclusivamente su autostrade o reti autostradali specifiche o su parti di esse.

PROPOSTA MODIFICATA

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre od applicare:

- a) tributi o diritti specifici minori riscossi all'atto dell'immatricolazione dell'autoveicolo ovvero gravanti sugli autoveicoli o i carichi di peso o dimensioni fuori della norma;
- b) pedaggi di parcheggio e diritti specifici relativi alla circolazione urbana;
- c) conformemente alle condizioni di cui all'articolo 5, diritti per l'uso delle infrastrutture stradali, cioè pedaggi o diritti di utenza relativi ad autostrade, ponti, trafori e valichi di montagna.

Articolo 5

1. I pedaggi o i diritti di utenza delle infrastrutture stradali per gli autoveicoli commerciali sono soggetti alle seguenti condizioni, fermo restando che non possono essere introdotti cumulativamente per uno stesso tronco stradale:

- a) sono applicati senza discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità e senza discriminazione basata sull'origine o sulla destinazione del traffico;
- b) sono correlati ai costi di costruzione e di sfruttamento delle infrastrutture interessate nonché ai costi di utilizzazione;
- c) sono attuati, riscossi e verificati in modo da intralciare il meno possibile la fluidità del traffico, evitando qualsiasi sosta obbligatoria o controllo alle frontiere interne della Comunità. A tale scopo gli Stati membri cooperano reciprocamente per adeguare i loro sistemi di riscossione alle più efficienti innovazioni tecnologiche, per istituire sistemi comuni per la riscossione dei pedaggi alle frontiere interne e, nel caso dei diritti di utenza, per creare possibilità di pagamento dei diritti negli altri Stati membri;
- d) i diritti di utenza sono proporzionali alla durata di utilizzazione delle infrastrutture stradali. Le aliquote giornaliere, settimanali e mensili corrispondono rispettivamente a 1/260, 1/52 e 1/12 del diritto di utenza annuo. Esse possono essere lievemente maggiorate per tener conto delle spese amministrative effettive, purché il livello non sia fissato in modo dissuasivo.

2. I pedaggi e i diritti di utenza sono ammessi sull'intera rete autostradale ovvero su talune autostrade o reti autostradali o su parti di esse.

PROPOSTA ORIGINARIA

Per «autostrada» s'intende una strada specialmente concepita e costruita per la circolazione degli autoveicoli, priva di accessi alle proprietà ad essa adiacenti e che:

- i) sia dotata, salvo in punti determinati o in periodi transitori, di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate tra loro con una striscia divisoria preclusa alla circolazione oppure, in via eccezionale, con altri mezzi;
- ii) non presenti intersezioni a raso con alcun'altra arteria stradale, linea ferroviaria o sede tramviaria o con passaggi pedonali, e
- iii) sia appositamente segnalata come autostrada.

Articolo 6

1. Ai fini fiscali, gli automezzi pesanti sono classificati in categorie in funzione del numero e della configurazione dei loro assali.

2. All'interno di ogni categoria o sottocategoria, la base imponibile è il peso lordo massimo autorizzato a pieno carico dei veicoli industriali.

3. I pesi lordi massimi autorizzati dei veicoli saranno suddivisi in varie fasce in base alla classificazione di cui all'allegato I.

Articolo 7

1. Le procedure per l'imposizione e per la riscossione delle tasse sono determinate da ciascuno Stato membro.

Articolo 8

1. Gli automezzi pesanti sono esenti dalle imposizioni fiscali di cui all'articolo 3 negli Stati membri diversi da quello alla cui giurisdizione appartengono. Essi sono soggetti a tali imposizioni come se fossero in uso esclusivamente nello Stato membro alla cui giurisdizione appartengono.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 82/603/CEE⁽²⁾, gli Stati membri non possono accordare agli autoveicoli pesanti franchigie o sgravi fiscali delle tasse di cui all'articolo 3, in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 23. 8. 1982, pag. 6.

PROPOSTA MODIFICATA

Soppresso.

3. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle aliquote da essi stabilite; essa contiene inoltre informazioni sufficienti a dimostrare il rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

Soppresso.

Articolo 6

Le procedure di riscossione e recupero dei tributi di cui all'articolo 3 sono stabilite da ciascuno Stato membro.

Articolo 7

1. Gli autoveicoli commerciali sono esenti dai tributi di cui all'articolo 3, negli Stati membri diversi da quello alla cui giurisdizione sono soggetti.

2. Salve le disposizioni dell'articolo 10, nonché quelle dell'articolo 8 della direttiva 75/130/CEE⁽¹⁾, gli Stati membri non possono accordare, per gli autoveicoli commerciali, esenzioni o riduzioni dei tributi di cui all'articolo 3, in particolare sulla base dei seguenti presupposti:

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 31.

PROPOSTA ORIGINARIA

- a) presenza sul territorio di altri Stati membri;
- b) esistenza di alcune caratteristiche quantitative o qualitative (per esempio età dei veicoli, numero di veicoli di una singola impresa, ecc.).

3. Gli Stati membri non possono restituire in alcuna misura l'imposta sugli autoveicoli, mediante le imposte di consumo sul carburante diesel, gravanti sui veicoli di detto Stato membro per il periodo in cui questi si trovavano nel territorio di altri Stati membri.

4. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare franchigie o sgravi fiscali per il periodo nel quale i veicoli di cui all'articolo 2 si trovino nel territorio di paesi terzi, se qui essi debbano pagare tasse sui veicoli analoghe alla tassa prevista nella presente direttiva.

Articolo 9

A titolo temporaneo, gli Stati membri applicano le aliquote fiscali minime sugli autoveicoli determinate in base al metodo illustrato nell'allegato II. Tali aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 1992 e restano in vigore fino al 31 dicembre 1994; successivamente a tale data si applicano le aliquote determinate in base alle disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 10

1. A partire dal 1° gennaio 1995 gli Stati membri applicano le aliquote fiscali minime sugli autoveicoli determinate secondo le disposizioni dei paragrafi seguenti. Il Consiglio decide in merito a tali aliquote entro il 31 dicembre 1993, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione non oltre il 1° marzo 1993.

PROPOSTA MODIFICATA

Invariato.

4. Gli Stati membri possono accordare esenzioni o riduzioni fiscali proporzionali al tempo trascorso dagli autoveicoli di cui all'articolo 2 nel territorio di paesi terzi, qualora detti autoveicoli siano ivi soggetti a tributi analoghi a quelli di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. Salva la struttura dei tributi di cui all'articolo 3, gli Stati membri stabiliscono le relative aliquote in modo che, per ogni categoria o sottocategoria di autoveicoli di cui all'allegato I, esse non siano inferiori all'aliquota minima stabilita nell'allegato medesimo.

2. Il Portogallo e la Grecia sono autorizzati ad applicare fino al 31 dicembre 1996 aliquote ridotte pari almeno al 50 % di quelle stabilite nell'allegato I.

3. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1995, il Consiglio esamina le aliquote minime, in base ad una relazione presentatagli dalla Commissione, al fine di garantire un efficiente funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adatta, se necessario, le suddette aliquote minime.

4. Il tasso di conversione nelle monete nazionali delle aliquote fiscali minime applicate sui veicoli è aggiornato se, nel corso dell'anno civile precedente, il tasso di cambio medio di una moneta nazionale nei confronti dell'ecu supera per eccesso o per difetto uno scarto del 5 %.

Articolo 9

1. Il Consiglio, nell'interesse del mercato interno e della politica comune dei trasporti, adotta quanto prima misure idonee ai fini dell'istituzione di un sistema armonizzato di tassazione stradale comprendente le imposte sugli autoveicoli, le imposte di consumo sul carburante e le tasse stradali (diritti di utenza e pedaggi) per l'utilizzazione di talune infrastrutture stradali, tenendo in considerazione i costi delle infrastrutture e i costi esterni, compresi quelli relativi all'ambiente.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Per ciascuna delle categorie di autoveicoli di cui all'articolo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° giugno 1992, i costi delle infrastrutture stradali secondo le modalità contenute nell'allegato III.

3. Sulla base dei dati relativi ai costi dell'infrastruttura stradale trasmessi dagli Stati membri in conformità del paragrafo 2, la Commissione determina i costi medi dell'infrastruttura stradale per ciascuna delle categorie di autoveicoli.

4. Sulla scorta dei dati trasmessi dagli Stati membri, la Commissione stabilisce le aliquote fiscali minime per ciascuna categoria di autoveicoli tenendo conto del livello dei costi delle infrastrutture stradali, determinato secondo quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, dopo averne detratto il prevedibile gettito delle accise sul gasolio per le diverse categorie di veicoli secondo il metodo che figura nell'allegato IV.

5. Le aliquote fiscali per gli autoveicoli sono espresse in ecu.

6. Non sono ricompresi nel computo gli Stati membri che non rispettano i termini previsti per la trasmissione dei dati, ai sensi dei paragrafi 1 e 2. I costi comunitari delle infrastrutture stradali e le aliquote fiscali che ne risultano sono pertanto calcolati, in questo caso, esclusivamente in base ai dati trasmessi dagli altri Stati membri.

7. Qualora almeno sette Stati membri non siano in grado di trasmettere alla Commissione i dati sui costi dell'infrastruttura stradale di cui all'allegato III, la Commissione può aumentare annualmente fino ad un massimo del 10 % le aliquote di cui all'articolo 9.

8. Il procedimento definito nei paragrafi da 2 a 6 è ripetuto ogni anno. In tale occasione la Commissione tiene conto altresì della necessità di aumentare gradualmente la copertura dei costi di infrastruttura stradale in modo che siano coperti entro il 31 dicembre 1999 almeno i costi totali di infrastruttura stradale.

9. Anteriormente al 31 dicembre 1993, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, relativamente alla procedura da seguire per l'attuazione del paragrafo 8.

PROPOSTA MODIFICATA

2. A tale scopo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati necessari e disponibili senza costi eccessivi presso le amministrazioni nazionali, come precisato nell'allegato II.

3. In base ai dati di cui al paragrafo 2, all'esperienza nel frattempo acquisita e a una valutazione del funzionamento del mercato dei trasporti, la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1998, una relazione corredata di proposte finalizzate alla realizzazione dello scopo enunciato al paragrafo 1. Il Consiglio, deliberando su tali proposte, istituisce entro il 31 dicembre 1997 un sistema armonizzato che dovrà entrare in vigore entro il 30 giugno 1999.

Soppresso.

PROPOSTA ORIGINARIA

Articolo 11

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, le autorità nazionali possono effettuare il rimborso delle tasse di circolazione riscosse, in base ai veicoli/km percorsi sulle autostrade a pedaggio comunitarie. Tale rimborso ha luogo su base annua applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{veicoli/km percorsi su autostrade a pedaggio} \times \text{tassa di circolazione annua nominale}}{100\,000}$$

100 000

Articolo 12

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 10

1. Le autorità nazionali possono restituire le imposte sugli autoveicoli riscosse in base a quanto segue:

a) numero di autoveicoli/km percorsi sulle autostrade a pedaggio nella Comunità. La restituzione avviene una volta l'anno, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{autoveicoli/km percorsi sulle autostrade a pedaggio} \times \text{imposta annua sull'autoveicolo}}{100\,000}$$

100 000

e/o

b) numero dei giorni per i quali sono stati pagati diritti di utenza sulle autostrade nella Comunità. La restituzione avviene una volta l'anno, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{durata totale (in giorni) per la quale sono stati pagati diritti d'utenza} \times \text{imposta annua sull'autoveicolo}}{365}$$

365

2. Il percorso chilometrico effettuato per ferrovia, navigazione interna e marittima nell'ambito di un sistema di trasporto intermodale può dar diritto alla restituzione delle imposte sugli autoveicoli secondo le disposizioni del paragrafo 1, per i percorsi effettuati sulle strade soggette ad un sistema di pedaggio o di diritti di utenza.

3. Le restituzioni previste ai paragrafi 1 e 2 non possono mai dar luogo alla riscossione di un tributo inferiore alle aliquote minime di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

Articolo 11

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Invariato.

Articolo 12

Invariato.

ALLEGATO I

ALIQUTE MINIME DA APPLICARE PER LE TASSE DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI COMMERCIALI

Sottocategorie di autoveicoli commerciali (peso totale massimo autorizzato a pieno carico in tonnellate)

RIGIDI

Superiore	Non superiore	Tassa minima (in ECU/anno) (nuove aliquote)	Tassa minima (in ECU/anno) (vecchie aliquote)
<i>2 assi</i>			
7,5	12	0	0
12	13	31	71
13	14	86	204
14	15	121	286
15	18	274	645
<i>3 assi</i>			
15	17	54	127
17	19	111	262
19	21	144	339
21	23	222	523
23	25	345	814
25	26	345	814
<i>4 assi</i>			
23	25	146	343
25	27	228	537
27	29	362	853
29	31	537	1 267
31	32	537	1 267

NB:

I veicoli dotati di asse motore con sospensione pneumatica o di un sistema equivalente sono tassati in base all'aliquota applicabile alla categoria di veicoli immediatamente inferiore. Ad esempio, la tassa di circolazione di un veicolo a tre assi e di peso lordo massimo a pieno carico di 23 t sarebbe di 144 ecu invece che di 222 ecu.

COMPLESSI

Superiore	Non superiore	Tassa minima (in ECU/anno) (nuove aliquote)	Tassa minima (in ECU/anno) (vecchie aliquote)
<i>2 + 1 assi</i>			
12	14	0	0
14	16	0	0
16	18	14	32
18	20	32	76
20	22	75	175
22	23	97	229
23	25	175	414
25	28	307	723

Superiore	Non superiore	Tassa minima (in ECU/anno) (nuove aliquote)	Tassa minima (in ECU/anno) (vecchie aliquote)
<i>2 + 2 assi</i>			
23	25	70	165
25	26	115	271
26	28	169	398
28	29	204	482
29	31	335	790
31	33	465	1 097
33	36	706	1 666
36	38	706	1 666
<i>2 + 3 assi</i>			
36	38	515	1 216
38	40	700	1 652
<i>3 + 2 assi</i>			
36	38	454	1 072
38	40	628	1 481
40	44	929	2 191
<i>3 + 3 assi</i>			
36	38	225	532
38	40	336	791
40	44	535	1 262

NB:

I veicoli dotati di asse motore con sospensione pneumatica o di un sistema equivalente sono tassati in base all'aliquota applicabile alla categoria di veicoli immediatamente inferiore. Ad esempio, la tassa di circolazione di un complesso di veicoli a tre assi e di peso lordo massimo a pieno carico di 23 t sarebbe di 75 ecu invece che di 97 ecu.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI RICHIESTE A CIASCUNO STATO MEMBRO IN VIRTÙ DELL'ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 3 E DELL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

Per ciascuna categoria di autoveicoli di cui alla presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi costi delle infrastrutture. Tale comunicazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno e comprende i dati indicati qui di seguito ⁽¹⁾, relativi all'anno precedente il loro invio.

Il metodo utilizzato per ripartire tali costi tra le diverse categorie di autoveicoli dovrà essere descritto con esattezza onde consentire ai servizi della Commissione di aggregare i vari dati. Ciascuno Stato membro potrà scegliere il proprio metodo di imputazione dei costi.

Informazioni richieste

1. Spese di investimento (calcolate in base alla media degli ultimi dieci anni):
 - per la nuova costruzione e l'estensione, nonché
 - per il rinnovo e la ricostruzione:
 - dell'intera rete,
 - della rete soggetta a pedaggio o a diritti d'uso, compresa una suddivisione per categoria di veicoli.
2. Spese di esercizio:
 - spese correnti (calcolate in base alla media degli ultimi tre anni);
 - spese generali;
 - spese di controllo e sorveglianza (polizia):
 - dell'intera rete,
 - della rete soggetta a pedaggio o a diritti d'uso, compresa una suddivisione per categoria di veicoli.
3. Tasse di circolazione sui veicoli corrispondenti a ciascuna delle categorie di veicoli di cui all'allegato I.
4. Aliquote dei pedaggi e dei diritti d'uso corrispondenti a ciascuna delle categorie di veicoli di cui all'allegato I.
5. Lunghezza della rete sulla quale sono applicabili i pedaggi o i diritti d'uso.
6. Numero di veicoli di ciascuna delle categorie di cui all'allegato I circolanti nello Stato membro interessato (veicoli nazionali ed esteri), nonché numero di veicoli-chilometri percorsi da detti veicoli (totale sulle autostrade a pedaggio).
7. Prodotto delle tasse e/o diritti seguenti:
 - imposte di consumo sul carburante diesel;
 - tasse di circolazione sugli autoveicoli;
 - pedaggi e/o diritti di utenza dei veicoli di cui alla presente direttiva.
8. Costi esterni, ivi compresi i costi ambientali presi in considerazione dallo Stato membro interessato.

(1) Espressi in moneta nazionale.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.

